

dossier

XIX Legislatura

Marzo 2024

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

Atto del Governo n. 137



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 137



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 192

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al codice civile</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Modifiche al codice di procedura civile</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</i>).....	25
Articolo 5 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	37
Articolo 6 (<i>Modifiche a leggi speciali</i>)	38
Articolo 7 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	48
Articolo 8 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	51

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	137	
Titolo breve:	Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata	
Riferimento normativo:	Articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	2 ^a Giustizia e 5 ^a Bilancio	II Giustizia e V Bilancio

PREMESSA

Lo schema di decreto A.G. 137 reca disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. L'articolo 1, comma 3, della legge delega 26 novembre 2021, n. 206, consente, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, l'adozione di più decreti legislativi integrativi e correttivi da parte del Governo.

Articolo 1 (*Modifiche al codice civile*)

Il comma 1 dispone l'abrogazione del titolo IX-*bis* del libro primo del c. c. in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Il comma 2 interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis*), secondo periodo, del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione non pregiudichi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

La RT sul comma 1 afferma che le norme di cui si propone l'abrogazione non sono più necessarie, in quanto inserite ad opera del d.lgs. 149/2022 agli articoli 473-*bis*.69 e 473-*bis*.70 del codice di procedura civile.

Per quanto riguarda il comma 2 evidenzia che si elimina il riferimento al «convenuto», non pertinente con la speciale ipotesi di revocazione in esame.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, in quanto trattasi di necessari interventi di coordinamento normativo e armonizzazione alla luce delle disposizioni che sono state introdotte dal decreto legislativo n.149 del 2022.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in ordine al tenore di mero rilievo ordinamentale delle modifiche in questione.

Articolo 2

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

L'articolo 2 modifica l'art. 38 disp. att. c.c. relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.

La RT, dopo aver descritto le norme, rileva che le disposizioni, finalizzate al coordinamento dell'articolo 38 delle disp. att. cod. civ. con le norme del codice di procedura civile, hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 3

(Modifiche al codice di procedura civile)

L'articolo reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.

Il comma 1 reca svariate modifiche volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi, introdurre disposizioni di coordinamento; il comma 2 reca modifiche al libro secondo, titolo I (*Procedimento davanti al tribunale*); il comma 3 reca modifiche ed integrazioni al libro secondo, titolo II, del c.p.c. (*Giudice di pace*); il comma 4 interviene sul libro secondo, titolo III, del c.p.c. (*Delle impugnazioni*); il comma 5 reca integrazioni e modifiche al libro secondo, titolo IV, del codice di procedura civile (*Ricorso e costituzione delle parti*); il comma 6 reca modifiche ed integrazioni al libro secondo, titolo IV-bis (*Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*); il comma 7 reca modifiche ed integrazioni al libro terzo del c. p. c. (*Titolo esecutivo giudiziale*); il comma 8 reca modifiche ed integrazioni al libro quarto del c. p. c. (*Procedimenti sommari*).

In via generale, numerose disposizioni dello schema in commento sono volte ad adeguare la formulazione del codice di rito al processo telematico, espungendo i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti (si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 1, lett. *c, e, l e m*; comma 2, lett. *c, n. 1, l, p, q, r, s, z, bb, cc, dd, ee, mm, n. 2, nn, n. 2, oo*; comma 4, lett. *l, m, n e o*; comma 5, lett. *b, c, n. 2, e, f, g, h, n. 2, e i*; comma 7, lett. *d, h, n. 2, l, m, n, o, n. 2, p*; comma 8, lett. *e, g, n. 3, h, i, m, n, r, t, u, z*) nonché le previsioni relative all'obbligo del difensore di indicare il numero di fax negli atti (comma 1, lett. *f*) e adeguando altresì al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza

(comma 1, lett. *i*) e sulle comunicazioni di cancelleria, con l'eliminazione del "biglietto di cancelleria" e la previsione dell'uso della PEC (comma 1, lett. *n*).

Inoltre, numerose disposizioni introducono la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale (comma 2, lett. *c*, n. 2; comma 5, lett. *d*; comma 7, lett. *c*; comma 8, lett. *b*, *g*, n. 1, *o*, *p*, *q*, *z*, n. 2).

Diverse altre disposizioni sono volte a introdurre modifiche di coordinamento conseguenti al decreto legislativo n. 149 del 2022 (comma 2, lett. *g* e lett. *nn*, n. 1), alla legge n. 31/2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe (comma 1, lett. *b*) e alle modifiche dell'art. 171-*bis* introdotte dal comma 2, lett. *h*, dell'articolo in commento (comma 2, *n*, *ll* e *mm*, n. 1).

Per un'esposizione più di dettaglio, si rinvia al dossier del Servizio studi.

La RT conferma che con la lettera a) del comma 1 viene apportata una modifica all'articolo 38, comma 3 c.p.c. con la quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari ai sensi articolo 171-*bis*. *Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa ad anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria competenza con effetti positivi in termini di efficientamento dei tempi del processo, garantendo maggiore celerità nella definizione delle cause proposte dal giudice incompetente.*

La lettera b) modifica l'articolo 50-*bis*, comma 1 c.p.c., espungendo il riferimento al numero 7-*bis* che includeva fra le cause in cui il tribunale giudica in maniera collegiale anche quelle di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di azioni di classe. *Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di un necessario intervento di coordinamento normativo alla luce delle intervenute disposizioni che hanno ricompreso tali cause nel c.p.c. e ne hanno attribuito la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50-*bis*.*

Quanto alla lettera c) segnala che con la lettera in esame vengono apportate modifiche all'articolo 52, comma 2 c.p.c., con le quali viene espunto il riferimento al deposito in cancelleria del ricorso in coerenza con l'attuazione del processo di digitalizzazione del processo civile che prevede l'obbligo del deposito telematico per tutto gli atti e provvedimenti. *Evidenzia che la disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di un necessario intervento di coordinamento normativo in coerenza con le nuove procedure digitalizzate previste per il deposito di atti e provvedimenti nel processo civile telematico, ormai ampiamente realizzato dal Ministero della giustizia.*

Sulla lettera d), segnala che s'interviene sull'articolo 70, comma 3 c.p.c., inserendo il numero 3-*bis* con il quale si prevede che il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio anche nelle cause in cui si devono adottare provvedimenti

relativi ai figli minori. *Assicura che stante la natura ordinamentale e procedurale delle norme, non si rinvergono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione è tesa a garantire l'intervento del pubblico ministero anche in quei giudizi tra genitori naturali che producano effetti sui figli.*

Con la lettera e) si modifica l'articolo 101, comma 2 c.p.c., sopprimendo le parole “in cancelleria”, dal momento che anche il deposito delle memorie rientra fra tutte quelle attività del processo civile che è stata resa informatizzata proprio in coerenza con la completa digitalizzazione del processo civile. *Evidenzia la natura ordinamentale e procedurale della norma che non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a rendere omogenee la procedura ormai digitalizzata anche dal punto di vista normativo oltre che da un punto di vista operativo.*

La modifica alla lettera f) sull'articolo 125, comma 1 c.p.c. elimina la possibilità per il difensore di indicare il proprio numero di fax fra gli atti di parte, essendo tale prassi divenuta obsoleta. *Rileva che la modifica normativa in esame riveste natura ordinamentale ed è tesa a rendere la norma più coerente con gli attuali processi di digitalizzazione e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con la lettera g) si prevede che al comma 1 dell'articolo 127-ter c.p.c. viene aggiunto un periodo, con il quale si specifica che l'udienza non può essere sostituita quando la presenza delle parti è prevista dalla legge o disposta dal giudice; al comma 2 viene aggiunto un periodo che stabilisce nel caso previsto dall'articolo 128 c.p.c. quando la parte si oppone ed il giudice è costretto a revocare il provvedimento e a fissare l'udienza ed infine, al comma 5 è stato aggiunto un ulteriore periodo con il quale si prevede che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza. Con la lettera h) si modifica l'articolo 128, comma 1 c.p.c. inserendo un ulteriore periodo che prevede che possibilità per il giudice di disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. salvo che una delle parti non si opponga. *Assicura che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono tese a precisare i limiti entro cui è possibile sostituire l'udienza con la trattazione scritta, stante l'insostituibilità della trattazione in udienza, e a risolvere problemi di natura interpretativa delle disposizioni, ribadendo che la possibilità di sostituire le udienze con il deposito telematico di note scritte deve necessariamente coordinarsi con i principi generali che regolano il processo civile al fine di evitare incertezze e discrasie che compromettono l'efficienza del processo intero nell'ottica di una piena tutela del diritto di difesa del cittadino.*

Sulla lettera i) rileva che si sostituisce l'articolo 133 c.p.c., relativo alla pubblicazione e comunicazione della sentenza, prevedendo che la sentenza sia resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. *Evidenzia che la norma ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto tale intervento si è reso necessario*

soprattutto a seguito delle previsioni che hanno reso obbligatorio il deposito telematico degli atti del giudice, con effetti positivi in termini di trasparenza e rapida accessibilità da parte delle parti al fascicolo informatico nel quale è inserita la sentenza.

Segnala che con le lettere l) e m) si apportano modifiche all'articolo 134, comma 1 c.p.c. e all'articolo 135, commi 2 e 4 c.p.c. che hanno lo scopo di adeguare le disposizioni inserite nel predetto codice ai sistemi informatizzati e a quanto previsto dall'articolo 196-*quinquies*, comma 2, delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevedendo quindi che se l'ordinanza è pronunciata fuori dall'udienza debba essere redatta su un documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice e se in composizione collegiale del presidente e dell'estensore.

Assicura che le disposizioni modificative hanno natura ordinamentale e procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che ormai tutti i processi di digitalizzazione sono stati completati al fine di snellire gli adempimenti e diminuire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, rendendo al cittadino un servizio qualitativamente migliore.

Evidenzia sulla lettera n) che apporta modifiche all'articolo 136 c.p.c., prevedendo che la comunicazione sia effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici registri o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi della normativa del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82 del 2005). Rileva che l'intervento correttivo si basa sulla considerazione che una comunicazione di cancelleria, nell'ambito del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC. Da ciò ne consegue che nel caso di esito negativo di una comunicazione non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali, mentre nel caso di esito negativo per causa imputabile al destinatario, si procede con l'inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici in analogia con quanto previsto con le notifiche a mezzo PEC a cura dell'avvocato o dell'ufficiale giudiziario. Infine, *segnala l'assenza di profili di onerosità per tale disposizione, atteso che tali forme di comunicazione rientrano ormai tra le prassi ordinarie.*

La lettera o) disciplina la materia delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 149-*bis* c.p.c. Si interviene modificando il secondo comma, sostituendo il terzo e aggiungendo un ulteriore comma dopo il sesto. Con tali modifiche si prevede che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale, ma anche, in alternativa, il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale. Segnala poi la previsione secondo la quale il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui il documento informativo da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e quello relativo al destinatario che avviene nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico qualificato. Infine, nei casi in cui la notificazione non possa essere eseguita o non ha esito positivo per cause non

imputabili al destinatario, la stessa verrà eseguita con altre modalità previste nel presente provvedimento. Se invece la causa è imputabile al destinatario, l'esecuzione a cura dell'ufficiale giudiziario avviene con l'inserimento dell'atto da notificare nel Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. *Rileva pertanto che le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad eliminare distonie fra le diverse modalità di notifiche e a porre in essere rimedi agli eventuali disservizi, garantendo comunque l'esecuzione della notificazione. Rappresenta, al riguardo, che le suddette modalità telematiche di evasione delle notifiche influiscono a sgravare non poco le cancellerie giudiziarie e gli ufficiali giudiziari dagli adempimenti necessari e propedeutici all'espletamento delle udienze che finora erano compiuti con modalità analogica e in maniera copiosa atteso il numero rilevante del contenzioso giudiziario in materia civile e, inoltre, sono in grado di realizzare un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura, nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Infatti, gli adempimenti collegati alle citate notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già attuati e, dunque, previsti dall'attuale assetto normativo e ordinariamente già effettuati. Quindi, assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 7503 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", che presenta adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri. Si specifica, altresì, che gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.*

In relazione al comma 2, la RT ribadisce che con la lettera a) si integra l'articolo 163 c.p.c. prevedendo che l'atto di citazione debba contenere anche l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto, come risultante da pubblici elenchi, atteso che tale indicazione è essenziale per le notifiche al medesimo, equiparandola all'individuazione della sua residenza, domicilio o dimora. *Assicura che la modifica è di natura procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.*

Sulla lettera b) segnala che si apportano modifiche di natura terminologica all'articolo 163-bis, comma 2 c.p.c. che pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulle lettere c) e d), riferisce che la prima norma interviene sull'articolo 165, comma 1 c.p.c. che disciplina la costituzione dell'attore con l'iscrizione della causa ruolo, con obiettivi di semplificazione degli adempimenti e di coordinamento normativo alle recenti innovazioni tecnologiche. A tal fine per la costituzione della parte attrice vengono eliminati i riferimenti al deposito della nota d'iscrizione a ruolo e al proprio fascicolo, sostituendo tale adempimento con l'iscrizione al ruolo e deposito dell'originale della citazione, la procura e altri documenti e viene, inoltre, previsto che qualora l'attore si costituisca personalmente, oltre a dover dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale, deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. *Assicura che la disposizione è in linea con gli obiettivi di cui è detto sopra, ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.*

Sulla lettera d) rileva che modifica l'articolo 168 c.p.c, nelle parti che non risultano più adeguate ai contenuti delle disposizioni dettate in materia di processo civile telematico. Nel dettaglio viene eliminato al primo comma il riferimento alla nota di iscrizione al ruolo ormai superata dal PCT e viene sostituito il secondo comma con l'indicazione della formazione del fascicolo informatico d'ufficio da parte del cancelliere e del contenuto del medesimo fascicolo, depurando la disposizione da qualsiasi riferimento al cartaceo. *Evidenzia che la norma ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa a consentire il necessario adeguamento della materia dell'iscrizione della causa a ruolo e della formazione del fascicolo d'ufficio alle modalità digitali imposte dal PCT.*

Evidenzia che con la lettera e) si interviene sull'articolo 169 c.p.c. in tema di ritiro dei fascicoli di parte, adeguando il contenuto delle disposizioni al processo di informatizzazione, nel senso che la facoltà di ritiro è prevista solo per il fascicolo cartaceo eventualmente depositato su autorizzazione del giudice. *La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.*

Quanto alla lettera f), rileva che introduce modifiche all'articolo 170 c.p.c. in tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento. Si prevede infatti che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, così come le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. Evidenzia che l'intervento è teso ad aggiornare gli adempimenti in materia di notificazioni e comunicazioni, prevedendo altresì che in caso di mancata comunicazione via PEC alla parte costituita personalmente si applicano le disposizioni degli articoli 136 e 149-bis c.p.c. come modificati dal presente provvedimento. *Conclude assicurando che*

le norme in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del processo civile “telematico”.

Segnala che la lettera g) modifica l'articolo 171 c.p.c. coordinando, in conformità della legge delega sulla riforma, le disposizioni inerenti alla ritardata costituzione delle parti, prevedendo che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine fissato dall'articolo 166 c.p.c. (70 gg. per il convenuto) venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall'articolo 171-bis c.p.c. e non più con ordinanza. *La disposizione in esame ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attuandosi con la modifica apportata un effetto anticipatorio per la dichiarazione di contumacia nell'ottica di un efficientamento delle procedure nel sistema del processo civile.*

La lettera h) sostituisce l'articolo 171-bis c.p.c. relativo alle verifiche preliminari del giudice, al fine di superare alcuni inconvenienti riscontrati nella prassi giudiziaria. Al comma 1 si sottolinea infatti che è dovere del giudice compiere d'ufficio le verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, mentre nel successivo comma 2 si prevede che nel caso in cui il giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione, ravvisando la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti il tempo necessario per provvedere agli adempimenti richiesti. Il comma 3 prevede, inoltre, che all'esito delle verifiche preliminari, nel caso in cui il giudice rilevi la regolarità del contraddittorio instaurato - non ravvisando la necessità di adottare provvedimenti integrativi - confermi la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differisca per un massimo di 45 giorni, avviando così la fase di trattazione preliminare del processo.

Infine, al comma 4 prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti.

Secondo la RT *la disposizione che ha carattere procedimentale e procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta ad eliminare qualsiasi dubbio delle parti sia in ordine all'esito delle verifiche preliminari da parte del giudice e in particolare, se le stesse siano state o meno svolte e con quale esito, evitando in tal modo di compromettere anche il decorso dei termini previsti per il deposito delle memorie ai sensi dell'articolo 171-ter c.p.c. sia in merito al fatto che il giudice in sede di verifica preliminare è tenuto ad emettere un provvedimento di conferma o di differimento dell'udienza. Evidenzia, inoltre, che la riscrittura della norma ha la funzione di garantire che la causa prosegua nella prima udienza di comparizione delle parti solo dopo essere stata correttamente verificata dal giudice, con effetti di contingentamento dei tempi ed eliminazione di attività inutili e dispendiose, in linea con gli obiettivi della ragionevole durata del processo civile.*

La lettera i) interviene sul numero 2) del comma 1 dell'articolo 171-ter c.p.c., colmando una lacuna dovuta ad un mero errore materiale, prevedendo che le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono proporre nuove eccezioni che sono conseguenza non solo delle domande, ma anche delle eccezioni.

Per la RT la disposizione ha natura ordinamentale e non è in grado di produrre effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tesa a colmare una lacuna normativa.

Alla lettera l) viene apportata la modifica ordinamentale e senza effetti negativi per la finanza pubblica all'articolo 178 c.p.c., comma 5, in quanto si tratta di una modifica formale diretta ad eliminare la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, essendo tale modalità da considerarsi incompatibile con il processo telematico.

La lettera m) introduce una modifica di natura terminologica all'articolo 183 c.p.c., comma 4, e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera n) s'interviene abrogando l'articolo 183-bis c.p.c. in virtù dell'anticipazione del provvedimento che consente di trasformare il rito ordinario in rito semplificato alla fase delle verifiche preliminari.

Per la RT la disposizione in esame ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera o) è stato modificato l'articolo 183-ter, comma 4 c.p.c., prevedendo che l'ordinanza di accoglimento della domanda provvisoriamente esecutiva se non è reclamata o se il reclamo è respinto costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Per la RT la norma ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto rappresenta uno strumento efficace di riscossione del credito e la definizione di procedimenti, in coerenza con gli obiettivi di deflazione del contenzioso arretrato.

Le lettere p), q), r), s) e z) intervengono rispettivamente sugli articoli 186-quater, 192, comma 2, 195, comma 3, 200, comma 1 e 263, comma 1 c.p.c., sopprimendo il riferimento alle parole “in o nella cancelleria” per il deposito degli atti, in quanto ormai vige l'obbligo generalizzato del deposito telematico.

La RT segnala la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la lettera t) si modifica l'articolo 201 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte che deve essere depositata telematicamente e non più ricevuta dal cancelliere.

Secondo la RT la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un necessario coordinamento normativo volto ad aggiornare in chiave digitale le diverse procedure ed adempimenti relativi al processo civile.

La modifica inserita nella lettera u) interviene sull'articolo 250 c.p.c. prevedendo che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l'uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.

Per la RT l'intervento che ha carattere ordinamentale e procedurale, consentendo con l'allineamento normativo realizzato la piena applicazione della digitalizzazione, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La lettera v) interviene sull'articolo 257-bis c.p.c., commi 4 e 6, prevedendo di ricalcare sempre in un'ottica di informatizzazione delle procedure anche per la testimonianza scritta un modello che ne preveda la compilazione come documento informatico sottoscritto digitalmente, con la conseguenza che tale documento non sarà più trasmesso alla cancelleria, ma direttamente al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova, il quale poi provvederà a depositarlo nel fascicolo informatico.

Per la RT si tratta di una disposizione avente carattere ordinamentale e procedurale che non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica e che contribuisce a snellire gli adempimenti e le attività processuali.

Con la lettera aa) vengono apportate modifiche ai riferimenti normativi presenti nell'articolo 271 c.p.c., al fine di anticipare la costituzione del terzo chiamato al momento dei controlli preliminari, in modo da consentire alle parti di depositare le memorie integrative una sola volta e di evitare che il giudice conceda un rinvio dell'udienza.

Per la RT la disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sempre in un'ottica di coordinamento normativo rispetto alle modifiche introdotte con le disposizioni del presente provvedimento.

Le lettere bb), cc), dd) e ee) intervengono rispettivamente sugli articoli 275, comma 4, 275-bis, comma 3, 279, comma 5 e 281-sexies, comma 2 c.p.c., sopprimendo il riferimento alle parole "in cancelleria" relativi alle decisioni del collegio e ulteriori disposizioni in materia, in quanto ormai vige l'obbligo generalizzato del deposito telematico.

La RT segnala la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera ff) modifica l'articolo 281-decies c.p.c., sostituendo il secondo comma e introducendo un terzo comma relativamente all'ambito di applicazione del rito semplificato. Nel dettaglio al secondo comma viene previsto che nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato, anche se non ricorrono i presupposti dettati dal primo comma del citato articolo, mentre al nuovo comma 3 si chiarisce che le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo si applicano sia alle

opposizioni esecutive che all'opposizioni a decreto ingiuntivo, ritenendo quindi che le stesse possano essere proposte nelle forme del rito semplificato.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni qui analizzate, secondo la RT le stesse sono suscettibili di determinare effetti positivi in termini di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di economicità ed efficienza e pertanto senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con la lettera gg) s'interviene sull'articolo 281-*undecies* c.p.c. con l'intento di chiarire che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l'istruzione è sempre curata dal giudice istruttore singolo, secondo quanto previsto dalle regole generali del giudizio di cognizione.

Per la RT la disposizione che ha carattere procedimentale e procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta a rendere evidente il ruolo del giudice istruttore all'interno dei diversi giudizi, anche in composizione collegiale.

La lettera hh) introduce modifiche all'articolo 281-*duodecies*, commi 3 e 4 c.p.c. con il quale è disciplinato il procedimento dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione delle udienze.

Nel dettaglio la modifica al comma 3 prevede che le parti all'udienza possono proporre oltre all'eccezioni, anche le domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto in analogia a quanto accade nel rito ordinario nell'intento di incrementare il ricorso al rito semplificato, considerati i vantaggi in termini di semplificazione ed accelerazione delle attività giudiziarie e della definizione dei procedimenti pendenti.

Con la seconda modifica al comma 4 si prevede di individuare in modo specifico i presupposti per la concessione dei termini per la presentazione di memorie integrative e in tal senso si stabilisce che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, in tal modo superando il generico rinvio per giustificato motivo e consentendo la piena esplicazione del diritto di difesa.

Per la RT, dal punto di vista finanziario le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, essendo tese a rimuovere situazioni di incertezza in modo da consentire la concreta attuazione del diritto di difesa.

Con la lettera ii) s'interviene sull'articolo 281-*terdecies*, comma 1 c.p.c, prevedendo che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la discussione orale delle parti avviene davanti al giudice istruttore, che all'esito riferisce al collegio in camera di consiglio, fermo restando che qualora anche solo una di esse lo richieda l'istruttore fisserà l'udienza di discussione davanti al collegio, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 275-*bis*.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni, dal momento che il loro obiettivo è quello di snellire la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera ll) apporta modifiche all'articolo 291, comma 2 c.p.c. di mero coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 171-bis c.p.c. e pertanto per la RT non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Con la lettera mm) s'interviene sull'articolo 292, commi 1 e 2 c.p.c. relativo alla notificazione e comunicazione di atti in contumace, vengono eliminati i riferimenti al deposito dell'atto in modalità cartacea e alla forma del provvedimento del giudice, alla luce delle recenti modifiche normative che prevedono che la pronuncia del giudice anche in sede di verifiche preliminari avvenga con decreto ai sensi dell'articolo 171-bis c.p.c.

Secondo la RT *la disposizione ha natura ordinamentale e pertanto, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa ad armonizzare e uniformare la disciplina in essa contenuta con quanto introdotto con d.lgs. 149/2022 in tema di digitalizzazione del processo e dematerializzazione degli atti e provvedimenti.*

La lettera nn) apporta modificazioni all'articolo 293, commi 1 e 2 c.p.c. prevedendo al comma 1 che la costituzione possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione e non all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto espunta nel nuovo rito e al comma 3 sopprimendo i riferimenti al deposito cartaceo degli atti, ormai divenuti desueti.

Per la RT *la norma ha finalità di coordinamento normativo e pertanto, stante la natura ordinamentale, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.*

Con la lettera oo) s'interviene sull'articolo 299, commi 1 e 2 c.p.c. al fine di espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, non più consentite dal processo di dematerializzazione e digitalizzazione attuato nel settore della giustizia civile.

Si tratta di un intervento a carattere ordinamentale, che non presenta secondo la RT effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è orientato uniformare le disposizioni a quanto stabilito in materia di digitalizzazione e semplificazione del processo civile di cui al decreto legislativo 149/2022.

La RT conferma che con il comma 3 si vanno a modificare le disposizioni inserite nel libro secondo, titolo II del codice di procedura civile relative al rito del giudice di pace.

In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 318, comma 2 c.p.c., aggiungendo un nuovo periodo con il quale si prevede che con lo stesso decreto con cui il giudice di pace fissa l'udienza di comparizione delle parti informa il convenuto delle scadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, della necessità di farsi assistere obbligatoriamente da un avvocato e della possibilità sussistendone i presupposti di legge di poter presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Conferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è tesa a garantire in maniera più pregnante il diritto di difesa del convenuto.

Rileva che con la lettera b) si apportano modifiche all'articolo 319, comma 1 e 2 c.p.c., al fine di intervenire sul testo originario eliminando le parti non corrette dal punto di vista normativo e tecnico e non coerenti con le finalità della riforma civile.

Al riguardo, rileva che il comma 1 viene riformulato in modo da chiarire che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali poi dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, mentre al comma 2 si prevede, analogamente all'intervento effettuato sull'art. 165 per il giudizio davanti al tribunale, che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto.

Evidenzia che dal punto di vista finanziario l'attuazione delle presenti disposizioni non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti sono stati già realizzati con il processo civile telematico e il passaggio al nuovo sistema di comunicazioni e notificazioni elettroniche già ampiamente collaudato durante la fase emergenziale risulta ormai definitivo e impone i necessari aggiustamenti in chiave normativa, al fine di rendere quanto più possibili omogenei le norme e i processi sottostanti.

La RT segnala che la lettera c) reca modifiche all'articolo 321, comma 1 c.p.c. al fine di render chiaro il termine massimo entro cui il giudice di pace può riservarsi di depositare la sentenza (15 giorni), mediante un intervento additivo diretto a risolvere un difetto di coordinamento fra le diverse disposizioni in materia di decisione del giudice di pace.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

La RT conferma che il comma 4 disciplina le modifiche al libro secondo, titolo III del codice di procedura civile in materia di impugnazioni e giudizio di appello.

La lettera a) interviene sull'articolo 330, commi 1, 2 e 3 c.p.c. relativamente al luogo di notificazione dell'impugnazione, allo scopo di adeguare le disposizioni al progresso tecnologico e alla generalizzazione del ricorso alla trasmissione elettronica degli atti. Si prevede infatti che la notificazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale indicato, altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto indicati per il giudizio.

Vengono infatti modificati i riferimenti del comma 1 alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio affiancandoli anche con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del domicilio digitale. Le modifiche apportate al secondo e al terzo comma sono di mero coordinamento terminologico. *Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri*

per la finanza pubblica, in quanto svolgono funzioni di coordinamento normativo e terminologico.

Evidenzia che la lettera b) apporta modifiche all'articolo 342, comma 1 c.p.c. meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione con la quale si disciplina la forma dell'atto di appello. Si prevede infatti che l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e la motivazione dell'appello deve essere redatta in modo chiaro, sintetico e specifico, individuando per ciascuno dei motivi di appello, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato. *Sottolinea che la disposizione ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto diretta a precisare meglio che i requisiti di chiarezza, sintesi e specificità non rappresentano di per sé requisiti per l'ammissibilità o meno dell'appello.*

Segnala poi che con le modifiche alle lettere c) e d) s'interviene sugli articoli 343, comma 1 e 347, comma 1 c.p.c. al fine di risolvere un problema di coordinamento fra i diversi termini indicati nelle disposizioni relative ai modi e all'appello incidentale e quelle relative alle forme e termini della costituzione dell'appello. In conseguenza delle necessarie modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 347, con le quali si specifica che l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, mentre le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale, anche l'articolo 343 è stato ripristinato reintroducendo la previsione secondo cui l'appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347 c.p.c.. *Assicura che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e sono frutto di un processo di coordinamento normativo che mira ad eliminare dubbi interpretativi e superare difetti strutturali delle norme che possono inficiare il corretto funzionamento del sistema processuale nel settore civile.*

La RT segnala che l'intervento alla lettera e) sull'articolo 348, comma 2 c.p.c. è teso a chiarire la legittimazione a provvedere ai sensi della norma in esame del giudice istruttore una volta nominato, senza necessità di rimettere gli atti al collegio. A tal fine nel comma 2 viene sostituito il termine collegio con giudice, evidenziando che nel caso in cui l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, è il giudice, non più il collegio, a rinviare la causa ad una prossima udienza con ordinanza non impugnabile, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. *Assicura che, dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale e procedurale della disposizione, non si rinvengono effetti negativi per la finanza pubblica, essendo tale modifica diretta a dirimere possibili dubbi interpretativi.*

Sulla lettera f) evidenzia che si apportano modifiche all'articolo 350 c.p.c. aggiungendo due ulteriori commi alla disposizione relativa alla trattazione. L'intento è quello di definire, a fronte delle incertezze interpretative e prime esperienze applicative il perimetro del potere del giudice istruttore, quando nominato, e di individuare quali

provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio. Nel primo comma aggiunto viene previsto che l'estinzione del giudizio di appello (ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all'udienza) sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 348 e quindi se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza. Nel secondo comma aggiunto si precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350-bis, 351, 352), quelli di cui agli articoli 309 (mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso). *Rileva che le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto hanno la funzione di definire il rapporto tra i poteri del giudice istruttore e quelli del collegio, superando in tal modo eventuali problemi di interpretazione.*

Quanto all'intervento definito alla lettera g) relativo all'articolo 351, comma 3 c.p.c. afferma che è volto anch'esso a definire meglio il rapporto tra giudice istruttore e collegio per l'ipotesi in cui l'appellante chieda che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia adottata prima dell'udienza di comparizione. A tal fine la modifica del comma 3 è intervenuta per stabilire in maniera più netta che davanti alla corte d'appello l'udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dal giudice istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio, quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 349-bis, di disporre la trattazione davanti al collegio. *Segnala che la disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, essendo diretta a dirimere dubbi interpretativi sull'attribuzione di poteri tra il giudice istruttore e il collegio che consentono di garantire un migliore livello di efficienza ed economicità dell'attività giudiziaria con conseguente smaltimento dell'arretrato nel settore della giustizia civile.*

Sulla lettera h) rileva che si apportano modifiche all'articolo 352, comma 1 c.p.c. in materia di decisione, sostituendo il termine "istruttore" con quello di "giudice". La finalità è quella di chiarire che anche quando la causa è rimessa, da parte del presidente, direttamente al collegio per la decisione, sono, comunque, previsti i termini per la presentazione delle comparse conclusionali e le memorie di replica delle parti. *Assicura che la modifica normativa ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La lettera i) interviene sull'articolo 371, comma 4 c.p.c. prevedendo la specifica sia della decorrenza che della durata del termine per la risposta del ricorrente al ricorso incidentale della controparte nel giudizio di cassazione. *La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la sua natura ordinamentale e procedurale.*

La RT evidenzia sulle lettere l), m), n) e o) che esse intervengono, rispettivamente, sugli articoli 371-*bis*, 373, comma 2, 384, comma 3 e 399, commi 1 e 2, al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «in cancelleria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte. *Stante il carattere ordinamentale delle norme, assicura che tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rientrando fra le attività che sono state implementate per il processo civile telematico.*

La RT ribadisce che con il comma 5 vengono apportate modifiche al libro secondo, titolo IV del codice di procedura civile in relazione al rito del lavoro.

In particolare, con la lettera a) si interviene sull'articolo 414, primo comma c.p.c., sostituendone il n. 2) per quanto riguarda gli elementi che devono essere indicati nel ricorso introduttivo.

In tal senso si opera una semplificazione e snellezza dell'atto, espungendo i riferimenti al domicilio eletto del ricorrente, atteso che, secondo quanto disposto dalla riforma, se la parte è rappresentata da un avvocato, tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tramite PEC all'indirizzo certificato del medesimo, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Inoltre, per soddisfare esigenze di carattere informatico in linea alle previsioni del rito ordinario e alle disposizioni del processo civile telematico, è previsto che sia indicato il codice fiscale delle parti e dei loro difensori.

Rileva che per quanto concerne la lettera b), si apportano modifiche all'articolo 415 c.p.c., sopprimendo la previsione secondo cui il suddetto ricorso introduttivo del rito del lavoro debba avvenire in cancelleria, dal momento che ora avviene con modalità telematiche.

Per le medesime ragioni esposte alle *lettere a) e b)* riguardo al ricorso introduttivo, anche alla lettera c), in relazione all'atto di costituzione del convenuto, vengono espunti - all'articolo 416 c.p.c. - i riferimenti alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale e il deposito della memoria in cancelleria, in quanto effettuata telematicamente.

Segnala che con la lettera d) si interviene sull'articolo 417 c.p.c. riguardo agli adempimenti che deve espletare la parte che intenda stare in giudizio difendendosi personalmente, ove ciò sia previsto. Rileva che ferme restando le attuali previsioni, sulla parte ricade l'onere di indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, al fine di ricevere ogni comunicazione e notificazione digitalmente, essendo facilitata nella consultazione della casella di posta elettronica certificata senza doversi più recare fisicamente nella cancelleria del giudice procedente per controllare le predette comunicazioni e notifiche.

Evidenzia che nella stessa ottica di quanto enunciato per le precedenti disposizioni, anche nelle lettere e), f), g), h), i) e l) vengono apportate delle modifiche agli articoli 420, 420-*bis*, 426, 434, 436 e 445-*bis* eliminando tutti i riferimenti al deposito in

cancelleria degli atti, in quanto il deposito oramai avviene telematicamente. Inoltre, all'articolo 434, il primo comma viene interpolato, adeguando l'atto di appello presentato nel rito del lavoro alle modifiche intervenute per l'atto di appello presentato nel rito ordinario: in sostanza, si precisa che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello, ma che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza e deve riportare le censure inerenti la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e indicare le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Segnala che le modifiche normative in esame sono di carattere ordinamentale e tese a rendere le disposizioni del codice di procedura civile al passo e coerenti con gli attuali processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica attuati con il processo civile telematico e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che il comma 6 reca le modifiche al libro secondo, titolo IV-*bis*, del codice di procedura civile, recante disposizioni in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022, inserito al libro secondo, titolo IV-*bis* del codice di procedura civile.

Con la lettera a) viene in gran parte riscritto l'articolo 473-*bis* c.p.c.: al nuovo comma 1 si elencano le controversie regolate dal rito unificato in esame relativamente allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, nonché le controversie in tema di risarcimento del danno causato, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell'articolo 473-*bis* – con l'avvio dell'attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno a questo attribuite, per previsione della legge n. 206 del 2021 e del decreto legislativo n. 149 del 2022. Inoltre, sono elencate le controversie alle quali tale nuovo rito non verrà applicato che sono: i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria, nonché i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I nuovi commi 3, 4 e 5 dell'articolo, poi, sono stati introdotti per disciplinare il meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa, così da prevenire e sopperire ad eventuali errori procedurali che costringerebbero la parte interessata a ripresentare nuovamente la medesima domanda, con inutile appesantimento di tempi e oneri a carico delle parti e degli uffici giudiziari. Si tratta di disposizioni innovative che sono ispirate al principio di conservazione degli atti processuali e che realizzano il criterio del buon funzionamento dell'attività giudiziaria e dell'efficienza del sistema processuale, evitando che l'adozione di un rito errato possa determinare inerzia che si riflette sui termini decadenziali e prescrizionali ovvero regressione del procedimento ad una fase anteriore. Per tali motivi, dunque, si è specificato che i provvedimenti sopra indicati siano pronunciati con ordinanza non oltre la prima udienza e che gli effetti sostanziali e

processuali della domanda si producano secondo le forme del rito seguito prima del mutamento, confermando eventuali decadenze e preclusioni maturate prima del mutamento del citato rito. *Per quanto evidenziato, stante il carattere procedurale delle disposizioni analizzate, la RT ritiene che, per il principio di economicità ed efficienza cui le stesse sono ispirate, le stesse siano suscettibili di determinare notevoli benefici in termini di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali contribuendo alla realizzazione degli obiettivi fissati nel PNRR, con relativi effetti positivi per la finanza pubblica.*

Rileva che la lettera b) interviene sull'articolo 473-bis.14 c.p.c. per rispondere alle esigenze di celerità e immanenza che tali tipologie di procedimenti spesso richiedono: pertanto, viene previsto che, se sussistono ragioni di urgenza, i termini della fase introduttiva del processo e quelli di cui all'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative delle parti, possono essere ridotti dal giudice.

Con la lettera c) si introducono modifiche all'articolo 473-bis.15 c.p.c. al fine di specificare che il giudice che adotta con decreto provvedimenti indifferibili per le parti, fissa anche l'udienza per il contraddittorio delle parti davanti a sé, non demandando più al collegio la decisione, ma è lo stesso giudice a pronunciare, all'esito della trattazione, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. L'ordinanza pronunciata dal giudice può essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22, con risparmio dei mezzi processuali e senza pregiudicare il diritto di difesa delle parti.

Afferma che la lettera d) interviene sull'articolo 473-bis.19, c.p.c. precisando che le domande riconvenzionali del convenuto possono avere ad oggetto solamente diritti indisponibili, mentre la lettera e) modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 473-bis.24 c.p.c., relativamente al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, per evidenziare che lo stesso mezzo di impugnazione si propone sempre alla corte di appello.

La lettera f) contiene poi la previsione - ai sensi dell'articolo 473-bis.34 c.p.c. - di reclamabilità anche dei provvedimenti e che il reclamo si propone alla stessa corte d'appello che decide in diversa composizione, e solo nel caso in cui non vi sia altro collegio la causa verrà trasferita d'ufficio alla corte di appello più vicina.

Conferma che la lettera g) interviene sull'articolo 473-bis.38 c.p.c. riguardo ai provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, evidenziando che ogni procedimento che abbia ad oggetto tali tematiche è sempre trattato dal medesimo giudice del procedimento in corso, secondo il principio di conseguire, nell'interesse del minore, una concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice, circostanza che consente di evitare il proliferare dei procedimenti e l'emissione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro.

La lettera h) modifica l'articolo 473-bis.47 c.p.c., individuando il foro territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. Viene inoltre spostata all'interno del codice ed estesa anche ai procedimenti che riguardano i figli di genitori non coniugati la norma della legge sul divorzio (applicabile anche alla separazione) secondo cui il p.m. può impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali dei minori o legalmente incapaci.

Con la lettera i) s'interviene sull'articolo 473-bis.51 c.p.c. riguardo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere due errori formali, cosa che avviene, analogamente, con la lettera l), con la quale si corregge un errore formale contenuto nell'articolo 473-bis.65 c.p.c., con la soppressione del riferimento all'ufficio di pretura oramai inesistente.

Conferma che con la lettera m) vengono abrogati gli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68 c.p.c. che costituiscono la Sezione VI del Capo III relativi al procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, in quanto si tratta di istituto venuto meno con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.

Rileva che le lettere n) e o) intervengono sugli articoli del codice civile e del codice di procedura civile e della legge speciale 4 aprile 2001, n. 154, per riorganizzare in maniera coerente, razionalizzandola anche in termini logistici e di consultazione e semplificazione, la materia degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

Pertanto, viene realizzata un'omogeneità della tematica, dalle ipotesi di violenza alla tutela apprestata (ipotesi già ricondotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022 all'interno del nuovo titolo IV-bis c.p.c., agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70), alle norme che regolano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 473-bis.71) e quelle che estendono l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da o nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (nuovo art. 473-bis.72). *Assicura che le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del giudizio instaurato col nuovo rito unificato davanti al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e concentrare i procedimenti davanti a giudici monocratici o collegiali specializzati, accelerando le fasi di ogni tipologia procedurale e concentrando, il più possibile, le fasi e i gradi di giudizio (d'urgenza e di merito) in seno al medesimo soggetto giudicante.*

La RT ribadisce che il comma 7 apporta modifiche al libro terzo del codice di procedura civile e si occupa di disciplinare, in maniera organica e semplificata, le procedure esecutive e le opposizioni alle stesse collegate.

In particolare, segnala che nelle lettere a), b) e c) si dispongono interventi integrativi al fine di adeguare le norme (artt. 475, 479 e 480 c.p.c.) alle innovazioni tecnologiche previste dal processo civile telematico, con possibilità di creare il titolo esecutivo anche sotto forma di duplicato informatico secondo le previsioni del CAD e di copia del

medesimo sempre come duplicato informatico. Inoltre, l'art. 480 c.p.c. prevede che nell'atto di precetto, sottoscritto dalla parte personalmente, l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione possano essere sostituite dall'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o dall'elezione di un domicilio digitale speciale. In caso contrario, le notifiche continueranno ad essere espletate presso la cancelleria del giudice competente, salvo che il soggetto destinatario non sia tra quelli obbligati, ai sensi dell'art. 149-*bis*, a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis* del CAD: pertanto, la notifica avverrà con deposito dell'atto presso l'area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Con le lettere d), e) e f) vengono apportate delle modifiche ad alcuni articoli (486, 488, 489 c.p.c.) dirette ad adeguare le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico, eliminando i riferimenti a comportamenti non più attuali perché meramente analogici e evidenziando le modalità telematiche di deposito degli atti e di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni nonché la tenuta e conservazione dei fascicoli in modalità informatica. Sono inoltre disciplinati gli adempimenti che la cancelleria e le parti sono tenute a compiere ricalcando le attività compiute nel rito ordinario e prevedendo che la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio siano del tutto superflue, in quanto ogni atto viene trasmesso via PEC all'avvocato delle parti. Per quanto riguarda i creditori che stanno in giudizio personalmente si prevede che le comunicazioni e notificazioni dirette a costoro siano effettuate via PEC o, quando questa non sia stata indicata, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nell'atto di precetto o nell'atto di intervento, ovvero mediante deposito nel portale dei servizi telematici.

Evidenzia sulla lettera g) che il provvedimento apporta modifiche all'articolo 492 c.p.c., secondo comma n. 1 (*lett. g n. 1*) - in cui sono contenute le stesse disposizioni sull'elezione di domicilio che sono già indicate per il rito ordinario con particolare attenzione alle modalità telematiche delle comunicazioni e notificazioni e l'obbligo di indicazione della PEC per l'evasione delle medesime, le quali in mancanza dei dati verranno effettuate secondo quanto disposto dall'art. 149-*bis* c.p.c. - e terzo comma (*lett. g n. 2*) - in cui viene disposto che il debitore possa chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Riguardo a quest'ultimo intervento precisa che l'atto di pignoramento deve obbligatoriamente contenere l'avviso relativo alla conversione del medesimo, ai sensi dell'articolo 495 c.p.c., attraverso il deposito di una somma di denaro, che deve essere versata in misura aumentata e che il vigente art. 492

c.p.c. riporta ancora nella misura pari a un quinto dell'importo del credito. Pertanto, si è reso necessario un coordinamento tra le norme, in quanto l'articolo 495, a seguito delle modifiche sostanziali apportate con il decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, prevede già che la somma depositata debba essere pari a un sesto del credito. Dunque, in questa sede, si è riformulato l'art. 492 c.p.c., al fine di porre rimedio al difetto di coordinamento, prevedendo - adeguandosi all'intervento effettuato sull'art. 495 c.p.c. - che anche nell'avviso di conversione del pignoramento, la frazione del credito indicata corrisponda ad una somma pari ad un sesto del medesimo, codificando un esito al quale si perviene ugualmente attraverso gli ordinari canoni ermeneutici. Peraltro, nella prassi, l'adeguamento alla norma sostanziale già viene operato e consequenzialmente la modifica si limita ad un allineamento del dato testuale dell'articolo 492 comma 3 c.p.c. alla disciplina attualmente vigente a seguito degli interventi effettuati nel 2018 sull'articolo 495 c.p.c.

Rileva che vengono operate le modifiche relative alle lettere h), i), l), m), n), o), p), q), rispettivamente interessanti gli articoli 492-*bis*, 499, 518, 521--*bis*, 524, 543, 557 e 582 c.p.c., mediante la previsione di inserimento di un indirizzo di posta elettronica nell'atto di intervento sottoscritto dalla parte che sta in giudizio personalmente e con la soppressione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo e al deposito di atti in cancelleria. Evidenzia, poi, riguardo al pignoramento presso terzi, che il comma 5 dell'art. 543 c.p.c. è modificato, facendo chiaramente intendere che qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso di iscrizione a ruolo della causa.

La lettera r) modifica, invece, l'articolo 587, comma 1, c.p.c. per realizzare una forma di tutela nei confronti di coloro che incautamente partecipano alle aste giudiziarie. La modifica è volta a sanzionare con la decadenza dall'aggiudicazione e il conseguente incameramento della cauzione il comportamento dell'aggiudicatario che ometta di depositare, nel termine stabilito, le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, per evitare che le aste giudiziarie vengano utilizzate a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. A tal riguardo, già nelle previsioni del decreto attuativo n.149/2022 è stata prevista l'istituzione di una banca dati delle aste giudiziarie allo scopo di contrastare il proliferare di simili attività illecite.

Sottolinea che le lettere s) e t) si occupano di modificare gli articoli 616 e 618 c.p.c. in relazione al dimezzamento dei termini attualmente previsti per presentare le opposizioni nel corso del processo esecutivo, al fine di uniformare anche questi strumenti alla regola generale secondo cui i termini a comparire di cui all'articolo 163-*bis* sono ridotti della metà e dimezzando, di conseguenza, anche i termini previsti per la costituzione dell'attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative, in modo che la trattazione del processo possa avere inizio celermente ed espletarsi in tempi contenuti.

Secondo la RT le disposizioni in esame, stante la loro natura procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti anche a seguito dell'inerzia delle parti, onerandole di alcuni adempimenti per dar corso ai giudizi instaurati, evitando così di creare ulteriore arretrato in materia giudiziaria.

La RT ribadisce che il comma 8 prevede di modificare alcune norme contenute nel libro IV del codice di procedura civile e relative ai procedimenti speciali. Analizzando le modifiche proposte segnala quanto segue.

La lettera a) interviene sull'articolo 634 c.p.c. e viene individuato cosa intendere per "prova scritta" da presentare nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo per crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività. Tale prova può essere costituita da scritture contabili individuate ai sensi dell'art. 2214 c.c. alle quali sono equiparate quelle previste dalle leggi tributarie ed entrambe devono essere tenute non solo in formato cartaceo ma anche con strumenti informatici secondo le prescrizioni della legge. Inoltre, l'ultimo comma del predetto articolo è integrato con un ulteriore periodo al fine di prevedere che costituiscono prova scritta idonea per l'emissione di un decreto ingiuntivo anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate, da considerarsi un duplicato informatico dell'originale.

Alla lettera b) vengono apportate delle modifiche all'articolo 638 c.p.c., dirette ad adeguare la disposizione codicistica al progresso tecnologico: innanzitutto, al comma 1, è prevista la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale, mentre al comma 2 si prevede che in difetto di tali indicazioni le notificazioni al ricorrente possano essere fatte mediante deposito in cancelleria, ma che debba prevalere la disciplina in materia di notificazioni tramite PEC prevista dall'articolo 149-bis. Al terzo comma, infine, sono stati eliminati i riferimenti al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo.

La RT afferma che alla lettera c) si modifica l'articolo 645 c.p.c. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Innanzitutto, viene soppresso il riferimento all'atto di citazione e si fa riferimento solo all'atto introduttivo del giudizio, atteso che la presente opposizione può essere intrapresa sia seguendo le disposizioni procedurali del rito ordinario che quelle del rito semplificato o del rito del lavoro, pertanto attraverso il mezzo del "ricorso". In secondo luogo, la norma è stata armonizzata con le novità in tema di notifica e deposito telematici prevedendo che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell'atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l'evento nel registro.

Segnala che con la lettera d) si modifica l'articolo 648 c.p.c. in tema di concessione provvisoria dell'esecuzione in caso opposizione a decreto ingiuntivo, per evitare che lo strumento d'impugnazione sia utilizzato per differire eccessivamente la definizione della procedura di apprensione dei beni, venendo meno al suo scopo precipuo. La modifica della disposizione risponde ad un duplice intento acceleratorio che riguarda, da un lato, l'interesse del creditore opposto a richiedere al giudice di provvedere antecedentemente alla prima udienza di comparizione, qualora ricorrano ragioni di urgenza - specificate in dettaglio nell'istanza di provvisoria esecutività del provvedimento - al fine di prevenire abusi che intralcerebbero la corretta gestione del ruolo, dall'altro lato l'interesse dell'amministrazione giudiziaria alla definizione dei procedimenti per evitare un accumulo dei carichi di lavoro e, quindi, favorire l'abbattimento dell'arretrato giudiziario.

Evidenzia che la lettera e) elimina un riferimento oramai desueto all'articolo 654 c.p.c., espungendo la previsione di apposizione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo in calce al medesimo, mentre la lettera f), con la modifica all'articolo 658 c.p.c., amplia la previsione del procedimento speciale di sfratto per morosità anche all'affitto di azienda e all'affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono.

Evidenzia che la lettera g) prevede modifiche all'articolo 660 c.p.c., avallando lo strumento tecnologico e la digitalizzazione delle notifiche tramite PEC: pertanto, il locatore che sta in giudizio personalmente può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'elezione di domicilio. Inoltre, il terzo comma è stato, alla fine, integrato con la previsione che nell'atto di citazione per la convalida di sfratto deve essere presente l'indicazione al convenuto che, ricorrendone i presupposti, lo stesso può presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, uniformando la dizione a quanto previsto per l'atto di citazione nell'ambito del rito ordinario in linea sia con le disposizioni del D. Lgs. n.149 del 2022 che con le norme sul gratuito patrocinio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002.

Le modifiche contemplate alle lettere h), i), l, m), n), s) e v) si occupano, anch'esse, di integrazioni di carattere ordinamentale, ovvero di precisazioni lessicali nonché di adeguamenti e coordinamenti normativi con riferimento alla disciplina di nuovi riti, eliminazione di riferimenti al rito sommario, ora soppresso, o al rito ordinario sostituito in parecchi casi dal rito semplificato, come avviene rispettivamente agli articoli 664, 669-bis, 669-octies, 669-novies, 738, 791-bis e 840-ter c.p.c.

Di analogo tenore sono le modifiche introdotte dalle lettere o), p), q), r), t), u) e z) in relazione agli articoli 753, 769, 770, 789, 792, 825 e 840-undecies c.p.c.

La RT evidenzia che le disposizioni in esame sono di natura ordinamentale e procedurale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, soprattutto in considerazione del fatto che gli adempimenti che il personale di cancelleria è chiamato a compiere afferiscono a compiti istituzionali già normalmente espletati prima della riforma e che con la semplificazione e snellimento delle attività ivi contemplate si agevolano le incombenze del personale amministrativo e del personale di magistratura. Pertanto, assicura che tutte le menzionate attività potranno essere fronteggiate senza

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, sulle modifiche legate alla digitalizzazione del processo (comma 1, lettere b), c), i), ed o), comma 2, lettere a)-g) e l)-oo), comma 3, lettera b), comma 4, lettera a), comma 5, comma 7, e comma 8), pur considerando la loro natura procedurale, andrebbero forniti elementi di conferma in merito al completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari e all'adeguatezza delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla prevista obbligatorietà del deposito telematico degli atti, al fine di comprovarne la piena sostenibilità a valere sulle risorse già previste dalla legislazione vigente, tenuto conto della particolare incisività di tale soluzione procedurale nel riordino dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari.

Inoltre, posto che la RT indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente, e considerato che tale stanziamento afferisce sia alle esigenze relative alla digitalizzazione del settore civile, di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla digitalizzazione del solo processo civile¹. A tale proposito si osserva che il predetto capitolo, riferito a spese classificate in conto capitale per il bilancio dello Stato in relazione ai fabbisogni di informatizzazione, consta di ben 16 piani gestionali² e presenta una dotazione complessiva di 269,6 milioni per il 2024, di 236 milioni per il 2025 e di 146 milioni per il 2026.

Sul comma 6, considerato che la RT assicura riguardo al carattere procedurale delle disposizioni, finalizzate a determinare benefici in termini di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali per la realizzazione degli obiettivi fissati nel PNRR, con relativi effetti positivi per la finanza pubblica, nulla da osservare.

¹ Sul punto, la Nota integrativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia osserva che relativamente al programma di spesa "Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione" iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, l'importo dello stanziamento annuo è stato calibrato "per le spese correnti, considerando il volume della spesa per assistenza applicativa del sistema informativo del Ministero della giustizia compresi gli Uffici giudiziari. Per le spese di investimento, si sono considerate le spese per gli applicativi e le infrastrutture parte del programma quali ad esempio portali e siti web, multi video conferenza e dibattito penale, connettività, rafforzamento dell'infrastruttura di rete, impiantistica sale server per rispettare la normativa vigente. Inoltre sempre in ambito spese di investimento il costo relativo a una attività di reingegnerizzazione in ottica di consolidamento dei sistemi. Porre rimedio all'obsolescenza tecnologica delle dotazioni informatiche degli uffici pc, scanner, etc. richiede un progetto di rinnovamento dedicato". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Bilancio di previsione 2024-2026, Note integrative, schede di Azione, stato di previsione del Ministero della giustizia, pagina 82, sul sito *internet* del Dipartimento.

² I piani sono: Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo (n.1); *Software* applicativo (n.2); Reti (n.3); Spese relative alla RUPA (n.4); *Software* applicativo RUPA (n.5); RETI RUPA (n.6); Piattaforma informatica sanitaria detenuti (n.7); Informatizzazione Amm. Giudiziaria (n.8); Riparto fondo informatizzazione Amm. giudiziaria (n.9); Potenziamento informat. Amm. giudiziaria (n.10); Interventi strategici Inf. Giustizia (n.11); Interventi strategici Inf. Amm. Giud.2(15); Sale *Server* (n. 16), Sale *Server* 2 (n.17); Sicurezza Cybernetica (n.18); Infrastrutture inf. Intercettazioni (19).

Sul comma 8, lettera a), premesso che la disposizione è finalizzata a definire il concetto di “prova scritta” da presentare nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo, che potrà essere costituita anche da fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate, andrebbero fornite conferme in merito alla utilizzabilità e archiviabilità di tali documenti da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In generale, si rinvia all’articolo 8 recante la clausola di invarianza del provvedimento.

Articolo 4

(Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

Il comma 1 modifica l’articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.

In particolare si prevede:

- il deposito telematico (in luogo dell’attuale deposito documentale in cancelleria) della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio (lett.a));
- che il PM che interviene all’udienza presenta oralmente le sue conclusioni, che sono riportate a verbale, espungendo il riferimento al ruolo d’udienza. (lett.b)).

Il comma 2 apporta modifiche al Titolo II delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile:

- è introdotto un nuovo comma all’articolo 12-*bis*, il quale prevede che l’elenco di mediatori familiari istituito presso ogni tribunale debba essere tenuto con modalità informatiche nel rispetto di specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (lett.a));
- si prevede che l’estratto dell’atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziario e il certificato di residenza, documenti richiesti attualmente a corredo delle domande di iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari possano essere sostituiti da autocertificazioni sulla cui veridicità è chiamato a vigilare il Comitato istituito ai sensi dell’articolo 12-*ter* disp. att. cpc. Inoltre, il presidente del tribunale ha il potere di assumere informazioni sugli aspiranti. Suddetto potere è previsto nell’articolo 17 delle stesse disposizioni di attuazione (lett.b));
- è abrogato il comma 3 (e soppresso nel comma 4 il riferimento a «ulteriori categorie») dell’art. 13, che elenca sette categorie che debbono essere sempre contenute nell’albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale (lett.c));
- è sostituito il terzo comma dell’articolo 16, che disciplina la domanda di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, inserendo al suo interno una disposizione simile a quella prevista con riguardo ai mediatori (vedi lett. b)) volta, anche in questo caso, a consentire di comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo 16 tramite autocertificazioni, in un’ottica di semplificazione del procedimento (lett. d));
- è corretto un difetto di coordinamento presente nel terzo comma dell’articolo 21, relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo dei consulenti tecnici (lett.e));
- alla disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere sostituisce integralmente l’articolo 45, anche in conseguenza della definitiva informatizzazione di tali adempimenti (lett. f));

- interviene sul sesto comma dell'articolo 46 in tema di forma degli atti giudiziari, specificando che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, n. 110 (lett.g)).

Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione.

Più in particolare la lettera a) modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace: prevedendo il deposito telematico dell'atto introduttivo (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e sopprimendo la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.

Con la lettera b) si integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC. Quando il destinatario della notifica sia un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo PEC.

La lettera c) modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso.

La lettera d) abroga l'articolo 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del c.d. "rito societario" contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.

La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Il nuovo articolo 71 elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo espressamente che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa, anche regolamentare, sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

Sempre al fine di adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo:

- la lettera f) abroga gli articoli 72 e 73 che disciplinano, rispettivamente, il deposito con consegna al cancelliere del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo e la consegna, sempre al cancelliere, della copia cartacea degli atti di parte da inserire nel fascicolo d'ufficio;

- la lettera g) modifica l'articolo 74 introducendo specifiche indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico con la previsione al suo interno della formazione di un fascicolo informatico di parte per ciascuna parte costituita. All'interno del fascicolo di parte è inoltre prevista la suddivisione dei depositi di atti e documenti in due sezioni distinte, con un chiaro collegamento tra il singolo documento e l'atto processuale con cui è stato depositato. La norma detta infine le regole di deposito per gli atti che ancora oggi possono essere versati nel processo su supporto cartaceo, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalle disposizioni regolamentari che disciplinano il deposito degli atti del processo;

- le lettere h), i) e l) modificano rispettivamente gli articoli 75 (in tema di deposito della nota spese del difensore), 76 (in materia di poteri delle parti sui fascicoli) e 77 (sul ritiro del fascicolo cartaceo di parte).

La lettera m) interviene sull'articolo 103-bis, che disciplina il modello di testimonianza scritta, apportandovi le modifiche che sono conseguenza di quelle al riguardo introdotte nel codice di procedura civile. In particolare, viene espressamente contemplata la possibilità che il modello di testimonianza sia sottoscritto digitalmente, e si prevede che la sottoscrizione debba essere autenticata solo nel caso in cui il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo.

La lettera n) interviene sull'articolo 119, che disciplina le modalità di redazione della sentenza e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente, sostituendo il primo comma e abrogando il secondo, al fine di adattarlo – anche in questo caso – all'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice introdotto dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Si prevede, quindi, che l'estensore sottoscriva digitalmente la minuta e la trasmetta telematicamente al

presidente, il quale, previa eventuale comunicazione della stessa al collegio, a sua volta la sottoscriverà digitalmente e la depositerà nel fascicolo informatico. Sono poi soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo.

Con la lettera o) si sostituisce l'articolo 123, che disciplina l'avviso di impugnazione alla cancelleria, prevedendo che la copia dell'atto di impugnazione notificata dall'ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annoti la proposizione dell'impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull'originale della sentenza (disposizione che implicherebbe l'esistenza di una sentenza deposita in forma cartacea).

Il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV delle disp. att. c.p.c., relativo al processo di esecuzione.

La lettera a) interviene sull'articolo 156 in tema di esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo, eliminando il riferimento al deposito «nella cancelleria» della sentenza di condanna esecutiva di cui all'articolo 686 c.p.c., non essendo più previsto il deposito dell'atto in formato cartaceo.

La lettera b) riscrive l'articolo 159-*bis*, in materia di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, eliminando, tra le altre, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, come già fatto per il processo ordinario

Le lettere c) e d) intervengono, rispettivamente, sugli articoli 159-*ter*, primo comma, e 164-*ter* eliminando i riferimenti, contenuti in tali disposizioni, alla nota di iscrizione a ruolo. Coerentemente con le modifiche apportate al citato articolo 164-*ter*, la lettera d) ne modifica anche la rubrica.

La lettera e) del comma 4 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 174 il quale prevede che gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto hanno l'obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita.

La lettera f) apporta una serie di modifiche all'articolo 179-*ter*, che disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale. In particolare:

- vengono semplificati gli adempimenti a carico degli aspiranti per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e quella di conferma triennale dell'iscrizione, con la previsione del deposito delle dichiarazioni sostitutive in luogo dei documenti ora richiesti dalla norma, in ossequio alla legislazione in materia di procedimento amministrativo, e viene introdotta, tra le indicazioni richieste, quella relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
- si prevede che il giudice possa delegare le operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell'elenco di altro circondario compreso nel medesimo distretto, senza obbligo di specifica motivazione.

Con la lettera g) si interviene sull'articolo 181, che concerne i procedimenti di divisione del bene indiviso interni alla procedura esecutiva, al fine di rendere la fase contenziosa della divisione compatibile con le disposizioni del rito semplificato.

Il comma 5 contiene modifiche al titolo V-*ter* delle disp. att.c.p.c. in tema di «giustizia digitale».

La lettera a) interviene sull'articolo 196-*quater*, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti:

- espungendo il riferimento, contenuto nel primo comma dell'articolo, alla nota di iscrizione a ruolo e riformulando la previsione circa il deposito di copie cartacee su ordine del giudice (si prevede in particolare che il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti «su supporto cartaceo», indipendentemente dal fatto che si tratti di originali o di copie);
- circoscrivendo le ipotesi in cui è possibile derogare all'obbligo di deposito telematico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. Si prevede, uniformando la disciplina a quella recentemente introdotta per il processo penale telematico, che il malfunzionamento debba essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e solo in questo caso il presidente del tribunale possa autorizzare il deposito in modalità cartacea degli atti urgenti.

La lettera b) interviene sull'articolo 196-*quinquies*, che disciplina l'atto del processo redatto in formato elettronico, prevedendo, tra le modifiche più rilevanti, che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, debba essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico, previa estrazione di copia informatica e che in questo caso il provvedimento del magistrato si intenda depositato, anche ai sensi dell'articolo 133 del codice (relativo alla pubblicazione della sentenza tramite deposito nella cancelleria del giudice), quando avviene l'inserimento nel fascicolo informatico.

Con la lettera c) si introduce, sempre al fine di adeguare la normativa vigente al processo di digitalizzazione della giustizia civile, un nuovo articolo 196-*septies*.1 contenente la disciplina del domicilio digitale.

La lettera d) interviene sull'articolo 196-*nonies* anche in questo caso, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

Con la lettera e) si inserisce nell'articolo 196-*duodecies*, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma.

Con tale disposizione si consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori. L'autorizzazione è concessa su istanza di parte ed è richiesta l'attestazione, da parte dei difensori, del fatto che le parti sono state edotte della necessità di rispettare, durante il collegamento, le prescrizioni dettate dal medesimo articolo 196-*duodecies* e l'attestazione sul possesso di idonei strumenti informatici per il collegamento.

La RT evidenzia preliminarmente che il **comma 1** introduce modifiche all'articolo 3 disp. att. c.p.c. relativo all'intervento del pubblico ministero davanti al collegio, al fine di adeguare le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con d.lgs. 149/2022.

Si prevede alla lettera a) che l'intervento del p.m. avvenga mediante deposito telematico della comparsa o intervento all'udienza, e non più mediante deposito in cancelleria. *Rassicura che gli interventi sono in linea con le previsioni del processo civile "telematico" e che eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi per il deposito telematico degli atti da parte del p.m. potranno essere garantiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività della parte pubblica che vengono snellite ed accelerate, alla pari di quelle compiute dalle parti private. A tal fine, la RT evidenzia, inoltre, che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, n. 217, sono state stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto, apportando modificazioni a diversi articolo del decreto ministeriale 21 febbraio 2001, n. 44 al fine di un coordinamento normativo ed organizzativo alla nuova gestione telematica di notificazioni, comunicazioni e consultazioni. Pertanto, per quanto riguarda le modalità operative relative ad eventuali interventi di aggiornamento ai sistemi vigenti, rappresenta che le stesse saranno disposte dall'articolazione ministeriale competente in*

materia di digitalizzazione del processo civile telematico che si atterrà a standard consolidati.

La lettera b) prevede che le conclusioni prese oralmente dal pubblico ministero intervenuto all'udienza siano riportate a verbale, e non inserite nel ruolo di udienza. *La RT rileva, dal punto di vista finanziario, che la norma introduce modifiche di natura ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La RT ribadisce che il **comma 2** introduce modifiche al Titolo II delle disp. att. c.p.c. «*Degli esperti e degli ausiliari del giudice*». Conferma che la disposizione alla lettera a) introduce un comma secondo all'articolo 12-*bis*, relativo all'elenco dei mediatori familiari istituito presso ogni tribunale, prevedendo che l'elenco sia tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Ribadisce che la lettera b) sostituisce il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* disp. att. c.p.c. introducendo norme relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 per l'attestazione di stati, qualità personali e fatti ai fini della presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei mediatori familiari, in ottica di semplificazione dell'*iter*. Quanto alla lettera c) viene abrogato il terzo comma dell'articolo 13 disp. att. c.p.c. relativo all'albo dei consulenti tecnici, rimuovendo dalla norma il riferimento all'elenco delle categorie dell'albo e dei relativi settori di specializzazione che debbono essere sempre comprese nell'albo, così da demandare per intero alla fonte normativa secondaria l'individuazione delle stesse. Sulla lettera d), evidenzia che sostituisce il terzo comma dell'articolo 16 in tema di domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici in senso analogo a quanto previsto dal precedente articolo 12-*quinquies*, come modificato dal presente decreto, in ottica di snellimento e semplificazione della procedura, eliminando altresì la necessità di prestazione del consenso al trattamento dei dati personali. La RT sottolinea che con la lettera e), in tema di procedimento disciplinare nei confronti del consulente tecnico, viene aggiornato il rimando effettuato dall'articolo 21 disp. att. c.p.c. al quinto comma, non più ultimo comma, dell'articolo 15 disp. att. c.p.c., in seguito all'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 15 predetto ad opera del d.lgs. n. 149/2022. La lettera f) sostituisce l'articolo 45 disp. att. c.p.c. in tema di forma delle comunicazioni del cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, uniformando la disciplina attuativa all'informatizzazione dell'adempimento in esame. La lettera g) aggiunge all'articolo 46, sesto comma, il riferimento ai «limiti», e non solo ai «criteri», per la redazione degli atti giudiziari da parte del giudice, che devono essere conformi a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense (d.m. 7 agosto 2023, n. 110). *Dal punto di vista finanziario, evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La RT conferma che il **comma 3** introduce modifiche al Titolo III delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, recante norme in tema di processo di cognizione.

Rileva che la lettera a) modifica l'articolo 56 relativo alla designazione del giudice di pace per ciascuna causa, al numero 1) sostituendo il primo comma con eliminazione delle previsioni in tema di deposito in cancelleria e presentazione dell'atto da parte del cancelliere, incompatibili con la digitalizzazione del processo, e al numero 2) abrogando il secondo comma, relativo al caso in cui nel giorno fissato per la comparizione l'udienza sia tenuta da un magistrato diverso da quello designato; tale disposizione non è compatibile con il rito semplificato previsto dalla riforma, in quanto il procedimento è ora introdotto con ricorso anziché citazione, e quindi la data dell'udienza di comparizione è fissata direttamente dal giudice. Evidenzia che la lettera b) modifica l'articolo 58, escludendo la mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in caso di indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento. Rileva che con la lettera c) si rimuove dall'articolo 70, comma secondo, la disposizione relativa alla scrittura in calce al ricorso, da parte del presidente, del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, non compatibile con la digitalizzazione del deposito degli atti e provvedimenti. Rileva che la lettera g) sostituisce integralmente l'articolo 74, in ottica di informatizzazione e digitalizzazione del contenuto del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte, prevedendo che il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto, assicurando che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato. Si prevede altresì che, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalla legge, gli atti e i documenti depositati dalla parte su supporto cartaceo sono contenuti in un fascicolo di parte, a sua volta inserito nel fascicolo d'ufficio cartaceo a questo scopo formato dal cancelliere. Sulla lettera e) sottolinea che sostituisce l'articolo 71 eliminando, stante l'obbligatorietà della costituzione telematica in giudizio, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e elencando i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici: le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Con la lettera f) vengono abrogati gli articoli 72 e 73 relativi, rispettivamente, al «Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo» e alla «Copia degli atti di parte», non compatibili con la dematerializzazione degli atti determinata dalla digitalizzazione del processo disposta dalla riforma.

La lettera g) sostituisce integralmente l'articolo 74, in ottica di informatizzazione e digitalizzazione del contenuto del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte, prevedendo che il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto, assicurando che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato. Si prevede altresì che, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalla legge, gli atti e i documenti depositati dalla parte su supporto cartaceo sono contenuti in un fascicolo di parte, a sua volta inserito nel fascicolo d'ufficio cartaceo a questo scopo formato dal cancelliere.

Alla luce delle considerazioni già esposte per il comma 1, lettera a), la RT assicura che anche in questo caso gli eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi potranno essere garantiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in particolare, mediante le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 7503 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", che presenta adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri. A tal fine evidenzia, inoltre, che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, n. 217, sono state stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto, apportando modificazioni a diversi articoli del decreto ministeriale 21 febbraio 2001, n. 44, al fine di un coordinamento normativo ed organizzativo alla nuova gestione telematica di notificazioni, comunicazioni e consultazioni. Pertanto, per quanto riguarda le modalità operative relative ad eventuali interventi di aggiornamento ai sistemi vigenti, rappresenta che le stesse saranno disposte dall'articolazione ministeriale competente in materia di digitalizzazione del processo civile telematico che si atterrà a standard consolidati.

La lettera h) modifica l'articolo 75 in tema di «Nota delle spese» del difensore eliminando le parole che implicavano un deposito cartaceo della stessa unitamente al fascicolo di parte. Con la lettera i) si apportano modifiche all'articolo 76 relativo al «Potere delle parti sui fascicoli», con riferimento alla possibilità per la parte e per il difensore, nei casi eccezionali previsti dalla legge, di esaminare gli atti prodotti su supporti cartacei inseriti nel fascicolo di ufficio, e di ottenere il rilascio di copia,

osservate le leggi sul diritto di copia; si introduce altresì un comma secondo all'articolo 76, relativo all'accesso al fascicolo informatico da parte delle parti e dei loro difensori muniti di procura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Con la lettera l) si sostituisce l'articolo 77, relativo al ritiro del fascicolo di parte in formato cartaceo, prevedendo l'istanza della parte al giudice istruttore, che provvede con decreto, e che il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo cartaceo di parte e la sua restituzione. Con la lettera m) vengono apportate modifiche all'articolo 103-bis, relativo al modello di testimonianza scritta, prevedendo: al numero 1) la possibilità di firma digitale dell'atto da parte della parte che ne ha curato la compilazione; al numero 2) che quando il modulo è compilato su supporto cartaceo, al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone; al numero 3) che solo le sottoscrizioni apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. La lettera n), al numero 1), sostituisce il primo comma dell'articolo 119 in tema di deposito telematico della sentenza, adattando la norma alla digitalizzazione del deposito degli atti, prevedendo che l'estensore della sentenza trasmette telematicamente la minuta da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione, il quale, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente; con il numero 2) si prevede l'abrogazione del comma secondo dell'articolo 119, che disciplinava la verifica della corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, da parte del presidente e del relatore. *Assicura che i relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in particolare mediante le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.5 -Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 7503 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale “Rete unitaria della pubblica amministrazione”, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, che presenta adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri. Come già indicato al comma 1, lettera a) del presente articolo, evidenzia che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, n. 217, sono state stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto, apportando modificazioni a diversi articolo del decreto ministeriale 21 febbraio 2001, n. 44, al fine*

di un coordinamento normativo e tecnico relativamente alla nuova gestione telematica di notificazioni, comunicazioni e consultazioni in ambito civile. Pertanto, per quanto riguarda le modalità operative relative ad eventuali interventi di aggiornamento ai sistemi vigenti, rappresenta che le stesse saranno disposte dall'articolazione ministeriale competente in materia di digitalizzazione del processo civile telematico che si atterrà a standard consolidati.

Evidenzia che la lettera o) sostituisce l'articolo 123, armonizzando l'avviso d'impugnazione alla cancelleria alla digitalizzazione e dematerializzazione degli atti: si prevede che l'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annota nel fascicolo informatico, e non più sull'originale della sentenza, la proposizione dell'impugnazione. *Dal punto di vista finanziario, evidenzia la natura ordinamentale delle presenti norme, che apportano modifiche al Titolo II delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di armonizzare e uniformare la disciplina in esse contenuta con quanto previsto dalla riforma introdotta con d.lgs. n. 149/2022 in tema di digitalizzazione del processo e dematerializzazione degli atti e provvedimenti. I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La RT conferma che il **comma 4** è dedicato alle modifiche al Titolo IV delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in tema di processo di esecuzione. Evidenzia che la lettera a) modifica l'articolo 156 relativo all'esecuzione sui beni sequestrati, eliminando il riferimento al deposito in cancelleria della sentenza di condanna, coerentemente con la dematerializzazione di tale atto. In merito alla lettera b) conferma che sostituisce l'articolo 159-*bis* recante la disciplina in tema di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, eliminando ogni riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, atto non più necessario, e prevedendo che la parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Quanto alla lettera c) rileva che la norma apporta modifiche all'articolo 159-*ter*, primo comma, in tema di «*Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore*», eliminando ogni riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. Al medesimo fine, la lettera d) introduce modifiche all'articolo 164-*ter*, recante la disciplina in tema di inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo. Si prevede con il numero 1) la sostituzione del primo comma, stabilendo che quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale

terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge. Con il numero 2) viene eliminato il riferimento al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito come condizione di inefficacia del pignoramento. Il numero 3) modifica la rubrica dell'articolo, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. La lettera e) modifica l'articolo 174, prevedendo al numero 1) la possibilità di indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale da parte dell'offerente di un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato. Al numero 2) viene precisato che rimangono comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 149-*bis* del codice, che disciplina la notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario. Il numero 3) modifica la rubrica dell'articolo introducendo il riferimento al domicilio digitale dell'offerente. Rileva sulla lettera f) che introduce modifiche all'articolo 179-*ter* recante norme relative all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. In ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei professionisti, prevede al numero 1) che i documenti a corredo della domanda di iscrizione all'elenco sono indicati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000. Il numero 2) modifica il comma quinto dell'articolo 179-*ter*, prevedendo che alla domanda di iscrizione nell'elenco sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente. Il numero 3) sostituisce il comma sesto, relativo alla disciplina della domanda di conferma dell'iscrizione nell'elenco da presentare ogni tre anni al presidente del tribunale. Il numero 4), mediante modifica al comma dodicesimo dell'articolo 179-*ter*, introduce la possibilità di delega delle operazioni di vendita da parte del giudice dell'esecuzione al professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione. Evidenzia che la lettera g) introduce modifiche all'articolo 181, secondo comma, relativo al giudizio di divisione nell'ambito del procedimento di esecuzione, prevedendo che questo si svolga nelle forme del rito semplificato (articoli 281--*undecies* e seguenti del codice), tenendo conto delle particolari esigenze di celerità che si pongono rispetto ai giudizi in esame. *Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia la natura ordinamentale delle presenti norme, che apportano modifiche al Titolo IV delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di armonizzare e uniformare la disciplina in esse contenuta con quanto previsto dalla riforma introdotta con d.lgs. 149/2022 in tema di digitalizzazione del processo e dematerializzazione degli atti e provvedimenti. I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La RT ribadisce che il **comma 5** apporta modifiche al titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale». La lettera a) modifica l'articolo

196-*quater* relativo all'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti. Il numero 1) rimuove nel primo comma il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, non più attuale, e stabilisce che il giudice, quando è necessario ai fini della decisione, può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo indicando specificamente la ragione. Il numero 2) sostituisce il comma quarto, prevedendo che quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche. Segnala che la certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, e il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità. Rileva che la lettera d) rimuove il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo dall'articolo 196-*nonies* in tema di potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti in capo al difensore, al dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore, al commissario giudiziale e al liquidatore giudiziale.

Rileva che la lettera b) modifica l'articolo 196-*quinquies* recante norme in tema di atto del processo redatto in formato elettronico, prevedendo al numero 1), con la modifica del comma primo, che anche gli atti del processo formati da magistrati, cancellieri, segretari e personale UNEP devono necessariamente essere redatti in formato elettronico. Il numero 2) sostituisce il comma quarto, prevedendo che se l'atto del processo - e non più solo il provvedimento del magistrato - è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico, precisando che il provvedimento del magistrato si intende depositato quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico. Rileva che con la lettera c) viene inserito l'articolo 196-*septies.1* recante norme in tema di «Domicilio digitale». Si prevede al comma 1 che le comunicazioni e notificazioni ai soggetti dotati di domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art. 3-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, del CAD (D. lgs. 82 del 2005), o che hanno un domicilio digitale speciale, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 4-*quinquies* del codice dell'amministrazione digitale sopra indicato, sono effettuate tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e si applicano le disposizioni previste dall'art. 149-*bis* del c.p.c., comma 7, salvo diversa previsione legislativa.

Secondo la RT le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad eliminare distonie fra le diverse modalità di notifiche e a porre in essere rimedi agli eventuali disservizi, garantendo comunque l'esecuzione della notificazione. Rappresenta, al riguardo, che le suddette modalità telematiche di evasione delle notifiche influiscono a sgravare non poco le cancellerie giudiziarie e gli ufficiali giudiziari dagli adempimenti necessari e propedeutici all'espletamento delle udienze che finora erano compiuti con modalità analogica e in maniera copiosa atteso il numero rilevante del contenzioso giudiziario in materia civile e, inoltre, sono in grado di realizzare un vantaggio per la

finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura, nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Infatti, gli adempimenti collegati alle citate notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già attuati e, dunque, previsti dall'attuale assetto normativo e ordinariamente già effettuati.

Inoltre, rappresenta che le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, sono state già stabilite nel recente decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come già indicato nei punti precedenti.

Pertanto, assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - Programma 1.5 - Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 7503 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi", che presenta adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui la parte sta in giudizio personalmente se si tratta di un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o che ha eletto domicilio digitale (soggetti di cui al primo comma dell'articolo 149-*bis*), le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata e si applicano le disposizioni previste dal settimo comma dello stesso articolo 149-*bis*, introdotto dal presente decreto. Allo stesso modo si procede nei confronti della parte che non rientra tra i soggetti indicati al primo comma dell'articolo 149-*bis* e ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata o ha eletto un domicilio digitale speciale. Il comma 3 prevede che le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate agli indirizzi PEC comunicati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; in mancanza di comunicazione di tale indirizzo, la notifica è effettuata ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 179 del 2021. Il comma 4 specifica che per pubblici elenchi degli indirizzi PEC si intendono quelli previsti dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* del CAD (registri INI-PEC - indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), IPA (indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici) e INAD (indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). La lettera e) inserisce un ulteriore comma dopo il quarto comma dell'articolo 196-*duodecies* prevedendo che, nell'ambito

dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, in presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi, con obbligo per i difensori di attestare che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni di legge relative al collegamento da remoto e che sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia la natura ordinamentale delle presenti norme, che apportano modifiche al Titolo V-ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di armonizzare e uniformare la disciplina in esse contenuta con quanto previsto dalla riforma introdotta con d.lgs. n. 149/2022 in tema di digitalizzazione del processo e dematerializzazione degli atti e provvedimenti. I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rappresenta che la competenza relativa ad eventuali forme di aggiornamento degli strumenti tecnologici è attribuita alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che potrà garantire tali interventi mediante le risorse alla stessa destinate che comunque includono adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri.

Al riguardo, si evidenzia che la RT assicura che le modificazioni rientrano fra le modalità ordinarie di digitalizzazione del settore giustizia civile, in ottica di raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e che tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Posto che la RT fa riferimento ad eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi che verranno eseguiti avvalendosi delle risorse disponibili, sarebbe comunque utile chiarire quali delle operazioni telematiche previste siano già state realizzate, illustrando altresì il grado di avanzamento degli interventi di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 5 **(Modifiche al codice penale)**

L'articolo, al suo unico comma, reca una modifica di coordinamento normativo all'articolo 387-bis c.p., in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Più nel dettaglio il comma unico dell'articolo 5 interviene sul comma 2 dell'articolo 387-bis c.p. sostituendo il non più attuale riferimento all'articolo 342-ter, primo comma, c.c. con quello al primo comma dell'articolo 473-bis.70 c.p.c. Il contenuto dell'articolo 342-ter c.c. (del quale peraltro il presente schema di decreto al comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione) è stato inserito dal decreto legislativo n. 149 del 2022, nel nuovo articolo 473-bis.70 c.p.c.

La RT evidenzia che la norma apporta modifiche al codice penale per introdurre una modifica di coordinamento, al fine di inserire il corretto riferimento normativo, contenuto ora nell'articolo 473-bis.70, comma 1, del c.p.c, con riguardo alla norma incriminatrice relativa alla violazione dell'ordine di protezione di cui all'art. 342-ter, primo comma, del codice civile.

Secondo la RT, la disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 6 **(Modifiche a leggi speciali)**

L'articolo apporta modificazioni e integrazioni alle leggi speciali.

In particolare, il comma 1, alle lettere a) e b), prevede l'abrogazione:

- dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita (lettera a);
- dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sullo scioglimento del matrimonio che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci (lettera b).

Il comma 2 apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore. In particolare, alla lettera a) modifica il comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza; alla lettera b) apporta correzioni all'articolo 5-bis della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Tra le modifiche si segnala l'inserimento dell'eventuale collocatario (accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale) tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate.

Il comma 3 reca modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato. In particolare, alla lettera a) viene novellato l'articolo 3-ter della legge, relativo alle notifiche tramite posta elettronica certificata, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall'articolo 149-bis per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario. In sintesi, si prevede che se il recapito non è possibile per causa imputabile al destinatario l'atto da notificare viene inserito in un'apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; come per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, si prevede che in questo caso il perfezionamento per il destinatario si ha nel decimo giorno successivo all'inserimento dell'atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all'area riservata. Nel caso in cui invece il mancato recapito sia stato determinato da causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall'avvocato o dall'ufficiale giudiziario nelle forme "tradizionali"; alla lettera b) viene novellato l'articolo 3-ter della legge relativo alle notifiche tramite PEC, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall'articolo 149-bis per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario. In sintesi, si prevede che se il recapito non è possibile per causa imputabile al destinatario l'atto da notificare viene inserito in un'apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; come per le notifiche eseguite dall'ufficiale

giudiziario, si prevede che in questo caso il perfezionamento per il destinatario si ha nel decimo giorno successivo all'inserimento dell'atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all'area riservata. Nel caso in cui invece il mancato recapito sia stato determinato da causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall'avvocato o dall'ufficiale giudiziario nelle forme "tradizionali".

Il comma 4 aggiorna le disposizioni della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale. Per ragioni di coordinamento normativo: viene abrogato l'articolo 5 della legge (lett. a)); viene aggiornato all'articolo 7 il rinvio all'articolo 342-ter c.c., le cui disposizioni sono ora contemplate dall'art. 473-bis.70 c.p.c. (lett. b)).

Il comma 5, alle lettere a)-f), reca una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002). In particolare la disposizione: introduce un nuovo art. 8-bis relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero (lett.a); reca una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall'articolo 10 del d.P.R., in conseguenza dello spostamento (operato con il decreto legislativo n. 149 del 2022) delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati dal libro IV al libro II del codice di procedura civile (lett.b); apporta modifiche all'articolo 13 del d.P.R. di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori: il riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio è aggiornato con gli estremi normativi introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Al contempo, al comma 3-bis, che prevede l'aumento del contributo unificato nel caso di carenza di alcune delle indicazioni richieste nell'atto introduttivo del giudizio, viene espunto il riferimento alla mancata indicazione del numero di fax, trattandosi di tecnologia obsoleta espunta anche dalle corrispondenti previsioni del codice di procedura civile (lett.c); sopprime nella rubrica dell'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le anticipazioni forfetarie all'erario nel processo civile, le parole «dai privati», al fine di meglio chiarire che l'ambito di applicazione della disposizione non è limitato alle parti private, ma esteso anche al pubblico ministero (lett.d). Abroga il comma 3 dell'articolo 131 e inserisce, al comma 4 dell'articolo 131, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro fra le spese anticipate dall'erario (lett. e) e si introduce un nuovo titolo V-bis nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicata ai «Processi particolari», al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati. Si prevede in particolare che i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati siano esenti dalle spese prenotate a debito (lett. f).

Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-bis e 318 c.p.c. introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Il comma 7 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-bis e ss. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. La lett. a) interviene sull'articolo 31, con riguardo alla forma dell'atto introduttivo (il ricorso, in luogo dell'atto di citazione) e al termine entro il quale il ricorrente e il coniuge possono chiedere che il matrimonio venga "convertito" in unione civile (a seguito della soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, soppiantata dalla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione con concessione del triplo termine per gli scritti difensivi conclusionali). La lett. b) modifica, conseguentemente la rubrica del capo IV.

Il comma 8 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». Si tratta di modifiche di coordinamento con le disposizioni che lo schema di decreto in esame inserisce nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (lett. a) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata (lett. b), nel senso di assicurare la prevalenza, nell'ambito del processo civile, alle norme dettate dal codice e dalle sue disposizioni di attuazione.

Il comma 9 reca infine alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. In particolare: viene aggiunta una ulteriore specificazione alla disposizione che ha inserito nell'articolo 2652 c.c. il numero 9-*bis*), precisando che questo è inserito dopo il «secondo periodo» del numero 9) (lettera a); vengono apportate limitate modifiche all'articolo 21 del d.lgs., con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto (lettera b); è corretto un mero errore materiale contenuto nell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 149, il quale, nel modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo (lettera c)).

La RT ribadisce sul comma 1 che la norma prevede, alla lettera a), l'abrogazione dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante «Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore», che prevede che i procuratori, che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale ove sono iscritti, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e che, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Alla lettera b) si dispone l'abrogazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», relativo alla possibilità concessa al p.m. di impugnare le sentenze di scioglimento del matrimonio per la parte relativa agli interessi patrimoniali dei minori e degli incapaci, in quanto confluita nell'introducendo articolo 473-*bis*.47 c.p.c. *Evidenzia, dal punto di vista finanziario, che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme abrogative di disposizioni non più compatibili con la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 149/2022.*

Sul comma 2 conferma che la norma introduce modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia». La lettera a) modifica l'articolo 4, comma 7, in tema di affidamento familiare, precisando che, nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, la verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento, decorsi dodici mesi, è effettuata dal giudice tutelare. La lettera b) modifica con il numero 1) l'articolo 5-*bis*, prevedendo al comma 2, lettera e), che nel provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-*bis*.7,

secondo comma, del codice di procedura civile, recante il contenuto del provvedimento di nomina del curatore, e non più dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile, correggendo così un difetto di coordinamento. Il numero 2) introduce, al comma 3, la figura del collocatario tra i soggetti le cui indicazioni devono essere tenute in considerazione dal servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate. *La RT assicura che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento testuale della legge n. 184/1983 al d.lgs. n. 149/2022, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Quanto al comma 3 conferma che la norma apporta modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali». La lettera a) sostituisce i commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter, al fine di uniformare la disciplina delle notifiche eseguita via PEC dall'avvocato a quella delle notifiche via PEC operate dall'ufficiale giudiziario, prevedendo al nuovo comma 2 che se la notificazione non è possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. Precisa che la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata. Al nuovo comma 3 si prevede che se invece la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata. Sulla lettera b) conferma che con la norma vengono apportate modificazioni all'articolo 9, comma 1, rimuovendo il riferimento all'annotazione da parte del cancelliere sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, prevedendo che il notificante provvede, contestualmente alla notifica di tali atti, a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute. *Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento della disciplina di cui alla legge sulle notificazioni eseguite dall'avvocato (l. n. 53/1994) alla digitalizzazione del processo operata con d.lgs. n. 149/2022, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Sul comma 4 conferma che la disposizione introduce modifiche alla legge 4 aprile 2001, n. 154, «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari». In particolare,

ribadisce che alla lettera *a*) si abroga l'articolo 5 («Pericolo determinato da altri familiari»), mentre la lettera *b*) modifica l'articolo 7, disponendo l'aggiornamento del rinvio all'articolo 342-*ter* c.c., le cui disposizioni sono ora contenute nell'art. 473-*bis*.70 c.p.c., relativo al contenuto degli ordini di protezione. *Dal punto di vista finanziario, evidenzia che le disposizioni di aggiornamento testuale della legge n. 154/2001 hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

In merito al comma 5 evidenzia che la disposizione apporta modificazioni al d.P.R. 115/2002, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia», al fine di sistematizzare le norme in materia di spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte. In particolare, si interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserendo l'articolo 8-*bis*, (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero), modificando la rubrica dell'articolo 30 e il contenuto dell'articolo 131 e da ultimo, introducendo dopo il Titolo V, il Titolo V-*bis* (Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati) che con l'articolo 159-*bis* reca disposizioni speciali per tali procedimenti. Al riguardo, premette che le ipotesi in cui è concesso al p.m. di esercitare l'azione civile sono tutte quelle ipotesi in cui è possibile ravvisare un interesse pubblico e sono previste sia dal codice civile e dal codice di procedura civile che da leggi speciali. Segnatamente l'articolo 69 c.p.c. disciplina i casi in cui il pubblico ministero esercita l'azione civile, partecipando al processo in qualità di ricorrente o appellante. Tali casi, stabiliti dalla legge (tipicità dell'azione civile da parte del p.m.) nelle materie matrimoniale (articoli 85 comma 2, 102 comma 5, 117, 119, 125 c.c.), societaria (2409 c.c.), di adozione, interdizione ed inabilitazione (313 c.c.), nonché in materia fallimentare, sono sostanzialmente riconducibili a due grandi gruppi: quello in cui l'azione del p.m. tende ad ottenere dal giudice un provvedimento favorevole ad una determinata persona (nomina del tutore o curatore) e quello in cui l'azione del p.m. si pone come il limite di ordine pubblico alla libera esplicazione della volontà negoziale delle parti (opposizione al matrimonio, 102 c.c.). Il provvedimento in esame interviene sul regime generale attualmente disciplinato dall'art. 8 del D.P.R. 115/2002, con il quale si prevede che: “1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.”, inserendo le opportune deroghe. La lettera a) prevede l'inserimento dell'art. 8-*bis* con cui si stabilisce che i procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero siano disciplinati secondo il dettato dell'articolo 131 del DPR n. 115/2002, salvo che le spese di giustizia non siano poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero. In tale caso, con il comma 2 del citato articolo 8-*bis*, si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Segnala che nella qualità di parte pubblica del p.m. trova fondamento il

richiamo al regime delle spese di giustizia in presenza di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato. Rappresenta che tali ipotesi risulta residuale in quanto è applicabile solo in caso in cui il giudice non preveda che le spese di giustizia siano poste a carico di una delle parti della causa. Inoltre, evidenzia che in caso in cui le spese di giustizia non siano poste a carico di una delle parti, già a legislazione vigente le stesse gravano sull'erario, in quanto non esiste alcuna previsione normativa che consente il recupero delle stesse. L'innovazione è volta a fare chiarezza in ordine alla disciplina applicabile, attraverso l'estensione del regime previsto dall'articolo 131 del DPR n. 115 del 2002, dettando una disciplina di maggior favore per l'erario rispetto all'incertezza normativa attualmente vigente, in quanto il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Quindi, con l'introduzione dell'articolo 8-bis si rende espressa la possibilità di recupero attribuita all'ufficio del pubblico ministero delle somme anticipate o prenotate a debito a carico della parte soccombente, colmando il vuoto normativo attualmente esistente e legittimando il giudice, con il provvedimento che conclude il grado di giudizio, a disporre la refusione e il recupero di tali somme. *Pertanto, nell'ottica appena delineata, la RT evidenzia che la norma è in grado di generare possibili effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili.* La lettera b), modificando l'articolo 10, comma 3, in tema di esenzioni dal pagamento del contributo unificato, introduce una disposizione di coordinamento, in conseguenza dello spostamento dal libro IV al libro II del c.p.c. dei procedimenti delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati e di rapporti patrimoniali tra i coniugi, operato con il d.lgs. n. 149/2022. Con la lettera c) si introducono modifiche all'articolo 13 in tema di importi del contributo unificato. I numeri 1) e 2) introducono gli opportuni coordinamenti nei procedimenti in materia di famiglia e minori su domanda congiunta, *ex art. 473-bis.51 c.p.c.*, nonché per i procedimenti contenziosi *ex articolo 473-bis.47 c.p.c.* e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. Al numero 3) vengono altresì apportate modifiche al comma 3-bis, nella parte in cui prevede l'aumento del contributo unificato nel caso di mancata indicazione del numero di fax, coerentemente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c.. Alla lettera d) segnala che l'intervento prevede l'eliminazione dalla rubrica dell'articolo 30 del DPR n. 115 del 2002 delle parole «dai privati», chiarisce che l'ambito di applicazione della disposizione non è limitato alle parti private, ma esteso anche al pubblico ministero, eliminando in tal modo i dubbi interpretativi derivanti dall'attuale formulazione. La lettera e) abroga il comma 3 e modifica il comma 4 dell'articolo 131 del D.P.R. n. 115/2002, stabilendo in adesione alle pronunce di incostituzionalità della Corte costituzionale che gli onorari dovuti ai consulenti tecnici, agli ausiliari dei magistrati, ai notai per lo svolgimento delle funzioni ad essi demandate dal magistrato, nonché le indennità di custodia dei beni sequestrati siano anticipate dall'Erario. Analizzando, *in primis*, i profili giuridici che sottendono l'adozione della norma sopra illustrata rappresenta che l'articolo 1, comma 22 della legge delega n. 206 del 2022

dispone che il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 siano adottati anche con la finalità di curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega. Evidenzia che tale adeguamento è necessario per rendere le suddette norme ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie. A tal fine, dunque, rappresenta che in combinato con quanto appena illustrato, anche l'articolo 1, comma 23, lettera a), della medesima legge delega, riguardante il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevede un criterio di delega avente ad oggetto "abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti" e che i casi di procedimenti introdotti o in cui è parte il pubblico ministero menzionati dall'introducendo articolo 8-bis del D.P.R. n. 115/2002 riguardano in grandissima misura procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, che prevedono l'iniziativa e l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Pertanto, l'intervento di modifica ed integrazione dell'all'articolo 131 T.U. spese di giustizia si inserisce a pieno titolo nei criteri di delega, poiché introduce una disposizione unicamente volta a razionalizzare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel medesimo processo civile. *Per quanto riguarda i profili finanziari, la RT rappresenta che la modifica contenuta nello schema di decreto legislativo provvede all'abrogazione del comma 3 dell'art. 131 del T.U. sulle spese di giustizia, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, e all'inserimento degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, degli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e dell'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro nel successivo comma 4, che elenca le spese anticipate dall'erario, in perfetta aderenza a quanto stabilito dalla sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale. Assicura, infine, che si tratta di casistiche residuali che non sono in grado di determinare un effetto acceleratorio sulla predetta spesa, in quanto nella prassi, in ottemperanza alla giurisprudenza costituzionale, tali spese sono già state trattate quali spese anticipate dall'Erario e non prenotate a debito, con la conseguenza che l'eventuale effetto acceleratorio è già stato scontato negli anni precedenti e pertanto tali modifiche risultano di mero coordinamento normativo e non producono effetti sugli stanziamenti a legislazione vigente.*

In merito alla lettera f), rileva che con l'introduzione del nuovo Titolo V-bis nella Parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicato ai "Processi particolari" e in particolare, con il nuovo articolo 159-bis, viene dettata una disciplina speciale per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati, proposte dal pubblico ministero, a seguito di comunicazione dell'organo di polizia di sicurezza, prevedendo che tali procedimenti siano esenti da tutte le spese elencate all'art. 131, comma 2 sopra citato. Anche per quanto concerne la presente disposizione, per gli aspetti di natura giuridica e soprattutto in relazione ai profili di delega legislativa, rinvia alle considerazioni effettuate alla lettera e), mentre per i profili di carattere finanziario, rappresenta che la

citata disposizione introduce una misura di razionalizzazione, speditezza e semplificazione del processo civile. La stessa, infatti, considera la peculiare condizione dei minori stranieri non accompagnati, in quanto soggetti che per la loro vulnerabilità versano in condizione di povertà e che si trovano senza alcuno che possa accudirli sia moralmente che economicamente, esentando i procedimenti che li vede protagonisti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2, DPR n. 115/2002. Ne consegue l'eliminazione degli oneri derivanti dalle predette procedure, privi di concreta utilità, a carico delle cancellerie giudiziarie, rendendo possibile destinare il lavoro del personale ad attività volte ad aumentare l'efficienza del processo civile. In tali procedimenti le spese prenotate a debito non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti minori che versano in una condizione di solitudine e di indigenza, tanto che non risulta alcun caso in cui sia stato possibile procedere al recupero delle somme prenotate a debito nei procedimenti in esame. *Secondo la RT della presente norma che prevede, fatta salva l'applicabilità delle altre disposizioni previste dall'art. 131 DPR n. 115/2002 in tema di spese per il gratuito patrocinio a carico dello Stato, di esonerare da tutte le spese elencate all'art. 131, comma 2, sopra citato, deriva lo sgravio di una serie di adempimenti procedurali a carico degli uffici giudiziari che attualmente sono tenuti all'apertura del foglio delle notizie relativo alle spese che in quanto prenotate a debito devono successivamente essere oggetto dell'attività di recupero, che risulta di fatto improcedibile e infruttuosa in ragione della peculiarità dei procedimenti e della particolare categoria dei soggetti coinvolti. Evidenzia, pertanto, gli effetti positivi in termini di efficientamento delle procedure e degli affari connessi alla tutela dei minori non accompagnati, senza che si determinino effetti negativi sulla finanza pubblica. Rappresenta, pertanto, che lo sgravio di adempimenti da parte delle cancellerie giudiziarie e la rinuncia ad esigere la ripetizione delle somme necessarie per avviare i procedimenti in esame, consente sia di risparmiare sui fabbisogni e di razionalizzare gli adempimenti del personale giudiziario sia di accelerare le procedure di tutela, nonché favorire la destinazione dei predetti minori nelle strutture di accoglienza, senza che vi siano oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva l'applicabilità delle altre disposizioni previste dall'art. 131 DPR n. 115/2002 in tema di spese per il gratuito patrocinio a carico dello Stato. Dal punto di vista economico-finanziario specifica che non risulta alcun caso in cui sia stato possibile procedere al recupero delle somme prenotate a debito nei procedimenti in esame e che la modifica apportata determina vantaggi nell'attività degli uffici giudiziari, notoriamente sovraccarichi, esonerandoli da oneri privi di utilità senza incidere in alcun modo sulle entrate dello Stato.*

Sul comma 6 segnala che la norma interviene modificando l'articolo 126 del codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), relativamente alle azioni dirette al risarcimento dei danni derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, per coordinare le disposizioni con quelle degli articoli 163-bis e 318 c.p.c. già introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Rimane, nella specie, invariato il termine concesso all'UCI per presentare le

proprie difese tra la scadenza dell'atto introduttivo e la scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto.

Il comma 7 modifica il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69». La lettera a) modifica l'articolo 31, che disciplina le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo al numero 1) che queste siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, previsto dagli articoli 473-*bis* e seguenti c.p.c., introdotti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il numero 2) apporta l'opportuno conseguente adeguamento della denominazione dell'atto introduttivo al comma 3, sostituendo l'atto di citazione con il ricorso, mentre il numero 3) procede in senso analogo con riferimento al termine di cui al comma 4-*bis* entro il quale la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, riferito alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e non più alla precisazione delle conclusioni. La lettera b) adegua la rubrica del capo IV, includendo il riferimento al rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. *Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento testuale del d.lgs. n. 150/2011 nella parte relativa ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso agli interventi normativi sopravvenuti, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Sul comma 8, segnala che la norma apporta modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». La lettera a) aggiunge all'articolo 16, comma 17-*bis*, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 in tema di comunicazioni di cancelleria per via telematica, prescrivendo che essi si applichino anche nel processo civile, fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione. La lettera b) procede nel medesimo senso in relazione a quanto previsto dall'articolo 16-*sexies*, comma 1, in tema di domicilio digitale. *Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento testuale del d.l. n. 179/2012 a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni del c.p.c. in tema di comunicazioni e notificazioni di cancelleria e domicilio digitale, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

In merito al comma 9, ribadisce che la norma modifica il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. La lettera a) è finalizzata a precisare la corretta collocazione testuale della modifica all'articolo 2652, primo comma, cod. civ., introdotta dall'articolo 1, comma 12, lettera a), che introduce, dopo il secondo periodo del numero 9, il numero 9-*bis*, relativo alle domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione

per le cause previste dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile tra le domande soggette a trascrizione. La lettera b) modifica l'articolo 21 relativo all'attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione. Il numero 1) modifica il comma 3, che prevede che ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego del medesimo, eliminando il riferimento alla determinazione delle «cautele necessarie», che aveva dato luogo in sede di applicazione a incertezze interpretative. Il numero 2) aggiunge un periodo al comma 5, prevedendo espressamente che la cancelleria dà immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta all'autorizzazione, da lui rilasciata, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, e del provvedimento che definisce il giudizio. Il numero 3) modifica il comma 6 in tema di efficacia dei provvedimenti di autorizzazione emessi dal notaio, che acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale, previste dal precedente comma 4, senza che sia stato proposto reclamo, e in relazione alla comunicazione al notaio, a cura della cancelleria, dei provvedimenti del giudice tutelare di modifica dell'autorizzazione da esso rilasciata. La lettera c) corregge un'indicazione errata nel testo dell'articolo 29, comma 5, che modifica l'articolo 6, comma 2, terzo periodo - non secondo periodo come precedentemente previsto - del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare. *Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e correzione testuale del d.lgs. n. 149/2022 al fine di dirimere incertezze applicative emerse in sede di applicazione concreta delle norme introdotte con la riforma, nonché di correggere meri refusi testuali contenuti nelle norme, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I relativi interventi potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Al riguardo, in generale non ci sono particolari osservazioni.

Quanto al comma 5, posto che la RT evidenzia che l'abrogazione del comma 3 dell'art. 131 del T.U. sulle spese di giustizia tratta casi residuali e che gli effetti acceleratori della spesa sono già stati scontati negli anni precedenti in applicazione della sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, andrebbero comunque forniti ulteriori dati e informazioni, evidenziando gli effetti che si sono già registrati.

Articolo 7 **(Disposizioni transitorie)**

L'articolo reca disposizioni transitorie per l'entrata in vigore delle norme contenute nel provvedimento in esame.

In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni del decreto correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, salvi il principio di irretroattività della legge *in peius* e quello del *tempus regit actum*, per cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività processuali poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove disposizioni.

Il comma 2 dispone che nonostante l'abrogazione disposta, le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 7-*bis*) c.p.c. – ossia quelle che attribuiscono alla competenza del tribunale in composizione collegiale i procedimenti di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo, ossia le c.d. azioni di classe – continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 31 del 2019, che ha disposto l'abrogazione dello stesso articolo 140-*bis* e contiene una disposizione transitoria dello stesso tenore.

Il comma 3 prevede, in via di deroga all'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, che le ordinanze previste dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., possano essere emesse anche nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, al fine di agevolarne la definizione in funzione di riduzione dei tempi del processo e dell'arretrato, e che anche le modifiche apportate all'articolo 281-*sexies* si applichino ai procedimenti già pendenti.

Il comma 4 interviene nella materia del processo esecutivo e amplia la portata applicativa delle disposizioni che hanno eliminato la formula esecutiva e consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo conforme all'originale. Si prevede, infatti, che tali disposizioni si applichino non solo ai casi in cui l'atto di precetto è notificato successivamente al 28 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, ma anche, più in generale, ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati in epoca successiva alla data indicata, al fine di comprendere nell'ambito di operatività delle disposizioni semplificatorie già introdotte anche le particolari procedure esecutive che hanno inizio senza previa notifica dell'atto di precetto.

Il comma 5 prevede il termine entro cui dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per disciplinare la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-*bis* disp. att. c.p.c. come modificato dal presente decreto.

Il comma 6 interviene nella materia dell'affido familiare dei minori, regolata dalla legge n. 194 del 1983, prevedendo che le disposizioni in tema di proroga del termine di durata indicato nel provvedimento di affidamento e di automatica cessazione dell'affidamento alla scadenza del termine stesso introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, come parzialmente modificate dal presente decreto, si applichino non solo ai provvedimenti adottati per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ma anche ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto nell'ambito di procedimenti introdotti prima della data di efficacia del decreto legislativo n. 149 del 2022..

Il comma 7 infine, al fine di risolvere possibili dubbi interpretativi precisa che la norma contenuta nel testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023. L'intervento che si apporta con il presente decreto non amplia la sfera di applicazione dell'esonero dal raddoppio del contributo unificato ma ha solo lo scopo di eliminare dubbi interpretativi circa la corrispondenza dell'area di operatività delle due disposizioni, nel senso che in tutti i casi in cui il procedimento è

dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c. il ricorrente è esonerato dal pagamento del raddoppio del contributo, indipendentemente dalla data in cui è stato introdotto il ricorso per cassazione.

La RT evidenzia che il comma 1 stabilisce che le norme di cui al decreto legislativo in esame si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal 28 febbraio 2023, salvo diverse espresse previsioni, per coniugarsi con quelle del D. Lgs. n. 149 del 2022 con le quali rappresentano un *unicum* e una naturale prosecuzione, eccezion fatta per gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto, che continueranno ad essere disciplinati dalle norme anteriori vigenti.

Il comma 2 proroga la vigenza dell'art. 50-*bis*, co. 1, n. 7) c.p.c. in relazione alla competenza del tribunale in composizione collegiale, relativamente ai procedimenti di cui all'art. 140-*bis* del Codice del consumo per quanto concerne le condotte illecite poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.

Il comma 3 prevede, invece, una disposizione di favore derogando alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, in quanto consente che anche per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 possano essere pronunciate le ordinanze previste dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. in relazione a ordinanze di accoglimento o di rigetto della domanda su diritti disponibili già nel giudizio di primo grado quando la pretesa è ampiamente provata o la richiesta è manifestamente infondata. È previsto, inoltre, sempre in deroga all'art. 35 di cui sopra, che anche per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023, il giudice - ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. - possa depositare le sentenze nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione orale. *Secondo la RT si tratta di norme che seppure derogatorie alla disciplina generale del "tempus regit actum" consentono di accelerare la definizione del processo in funzione dell'abbattimento dell'arretrato e, pertanto, determinano effetti positivi per la finanza pubblica.*

Per quanto concerne il comma 4, afferma che stessa funzione espletano le norme del processo esecutivo nel senso di estendere, anche ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, la portata applicativa delle disposizioni che hanno eliminato la formula esecutiva e consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale (artt. 474-475 e 478-479 c.p.c.). *Assicura che tali effetti acceleratori sulla definizione dei procedimenti esecutivi hanno effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili e prudenzialmente non stimati.* Al riguardo, rappresenta che vengono considerati pendenti quei procedimenti per i quali i titoli esecutivi sono stati posti in esecuzione e gli atti di intervento depositati in epoca successiva alla prevista data del 28 febbraio 2023, al fine di comprendere nell'ambito di operatività delle disposizioni anche alcune particolari procedure esecutive che hanno inizio senza previa notifica dell'atto di precetto.

Il comma 5 prevede, poi, che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari, come dettato dall'articolo 4, comma 2,

lettera a), del provvedimento in esame che ha aggiunto un ulteriore comma all'articolo 12-*bis* delle disp. att. c.p.c.

Il comma 6 interviene in materia di affido familiare dei minori, ampliando l'ambito di applicazione di disposizioni ritenute di maggiore garanzia per il minore. E' così stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-*quater*, e di cui all'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti introdotti prima dell'efficacia del predetto decreto n. 149/2022, ma i cui provvedimenti verranno adottati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento correttivo, atteso che i programmi agli stessi correlati non sono stati ancora intrapresi. Inoltre, vengono applicate ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente al 28 febbraio 2023 anche le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, poiché non è ancora decorso il termine di dodici mesi previsto dalla legge.

Ribadisce che il comma 7 dispone riguardo all'interpretazione applicativa delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: nella specie, dirimendo dubbi ingenerati dalla lettura dell'art. 35 del D. Lgs. n. 149 del 2022, è qui disposto che la citata disposizione del T.U. sulle spese di giustizia si applica anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023. Per i medesimi, quindi, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza. *Secondo la RT la disposizione ha natura interpretativa e carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Riguardo a tutte le suddette disposizioni transitorie afferma che le stesse sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo all'obiettivo finale, di rilievo anche per il raggiungimento dei target fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie.

Al riguardo, in generale, posto che la RT riferisce che si tratta di norme che consentono di accelerare la definizione del processo in funzione dell'abbattimento dell'arretrato determinando, pertanto, effetti positivi per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Sul comma 4, prendendo atto degli elementi informativi forniti dalla RT in merito agli effetti acceleratori sulla definizione dei procedimenti esecutivi che sarebbero suscettibili di riflessi positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili e prudenzialmente non stimati, nulla da osservare.

Inoltre, posto che la RT assicura che le norme sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che

possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo all'obiettivo finale di rilievo anche per il raggiungimento dei *target*, fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie, sarebbero utili dati aggiornati in merito al grado di conseguimento degli obiettivi.

Articolo 8 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo reca la clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che la norma reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle relative attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, va riaffermato che la mera apposizione di clausole di invarianza finanziaria non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce della puntuale esposizione in RT di dati inerenti gli elementi informativi nonché finanziari e contabili che siano idonei a comprovarne la sostenibilità, come rilevato anche dalla Corte dei conti, al fine di preservare la piena sostenibilità nel tempo degli equilibri di finanza pubblica³.

Pur considerando che la RT informa che la completa digitalizzazione degli uffici di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria relativamente al settore della giurisdizione civile troverà attuazione nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie

³ Nella relazione quadrimestrale della Corte dei conti si legge che “la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente”. La Corte ha rilevato inoltre che le sottostime degli oneri, di rado verificabili *ex ante* in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di notevole rilevanza quantitativa. L'esito di tutto ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi nella creazione di condizioni favorevoli al verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i principi di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica”. Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, maggio - agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti. In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT “dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate”. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia ai sensi della legislazione vigente, compresi eventuali ulteriori interventi di implementazione e aggiornamento che potranno essere garantiti attraverso le risorse finanziarie destinate alla digitalizzazione del settore giustizia, va segnalato quanto riportato nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento. Il documento evidenzia infatti criticità sulle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, rilevando che in relazione alla "strategia (digitale) è necessario però disporre di un consistente programma di investimenti e leve finanziarie, che allo stato non risultano adeguate."⁴ La relazione prosegue affermando che "praticamente l'intera riforma della giustizia è totalmente basata sull'introduzione massiva della digitalizzazione dei procedimenti e del processo civile e penale, ma tali significative modifiche sono tutte da apportare "ad invarianza di spesa" come tutte le modifiche richieste per il Codice Civile, il Codice Penale, il Codice di Procedura Civile ed il Codice di Procedura Penale. È evidente che questo enorme impatto sui sistemi e sui processi potrà essere attuato solo in presenza di adeguate coperture finanziarie, allo stato non sufficienti per l'azione di trasformazione digitale della giustizia".

D'altra parte, secondo la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR riferita al secondo semestre 2023, l'obiettivo della gestione elettronica di tutti i documenti e del processo civile interamente telematico è stato raggiunto⁵.

Sul punto, andrebbero pertanto fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

⁴ Allo stato sono infatti disponibili le "risorse nazionali consistenti nella dotazione del bilancio ordinario del Ministero ed i residui del Fondo istituito con Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che riescono a coprire solo in parte le numerose esigenze di nuovi sistemi ed applicativi espresse dagli uffici e richiesti dalla nuova normativa". Il documento rileva che il programma di investimenti trova esecuzione anche mediante l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dai Fondi europei, che comprendono, solo in minima parte, le risorse del PNRR (M1C1 e M1C5) volte a sostenere la digitalizzazione e alla adozione di misure tese a ridurre l'arretrato. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. IX n. 2, Relazione sull'Amministrazione della giustizia 2023, [volume II](#), in part. pagine 572-573.

⁵ Sul punto, si segnala che in merito alla misura M1C1, l'ultima Relazione sul PNRR evidenzia che la misura prevedeva che entro il 31 dicembre 2023 venisse istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. La *milestone* in questione è stata raggiunta, determinando, tra l'altro, l'estensione del processo civile telematico a tutti gli Uffici giudiziari, inclusi la Corte di Cassazione, il Giudice di Pace, il Tribunale per i minorenni, il Commissario per la liquidazione degli usi civici e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. In particolare, ai fini dell'attuazione della M1C1 – 38, sono stati adottati una serie di provvedimenti e atti normativi. Per quanto riguarda l'ambito civile, in data 4 dicembre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati contenente le specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici. Inoltre, in data 7 dicembre 2023, sono stati pubblicati i provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati per l'individuazione dei collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell'udienza e per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico, nonché individuazione delle modalità del collegamento audiovisivo a distanza per l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando. Cfr. Senato della Repubblica, Doc XIII, n.2, Relazione sullo stato di attuazione del PNRR riferita al secondo semestre 2023, 22 febbraio 2024, pagine 80 e 81.